



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **2164** Reg. Determinazioni

Registrato in data **21/11/2017**

## **AMBIENTE**

Rifiuti

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

### **OGGETTO**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL RINNOVO CON ACCORPAMENTO E MODIFICHE NON SOSTANZIALI: DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R12) E SMALTIMENTO (D13, D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ED ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA, DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE D.D. N. 2925 DELL'08/10/2007 E S.M.I.; DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3, R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SUCCESSIVO UTILIZZO IN AGRICOLTURA (R10) ED ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE D.D. N. 185 DEL 22/02/2017; DELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CARVICO VIA DON PEDRINELLI, 53. DITTA: ECO-TRASS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALME' VIA CAMPOFIORI, 3.

## IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n.320 del 09.12.2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del Presidente n.264 del 16.11.2016;

## RICHIAMATE:

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il R.R. n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- la L. 30/12/2008, n. 210;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;

- la DGR 3596 del 06/06/2012 smi, e la DDS 04/03/2014, n. 1795 avente per oggetto “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

#### RICHIAMATE ALTRESI’:

- la D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;
- la L.R. n. 24 del 11/12/2006, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, che agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “la Provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....”;
- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88”;
- la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d’atto della D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009;
- la D.G.P. n. 534 del 21 Settembre 2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale”;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012, “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n.7/13943”;
- le D.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, n. 16103 del 23/01/2004, n. 196 del 22/06/2005, il D.D.S. n. 8213 del 06/08/2009 e s.m.i. e la D.G.R. n. 3780 del 18/07/2012, con le quali la Regione Lombardia ha definito i criteri tecnici di carattere generale per l’esercizio di alcune tipologie di attività che comportano emissioni in atmosfera;
- la Direttiva 12 giugno 1986, n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l’”Utilizzazione dei fanghi di depurazione – Attuazione della Direttiva 86/278/CEE”, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla regione la facoltà di stabilire “ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”;
- il D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;
- la D.G.R. 15 febbraio 2012, n. IX/3018, avente ad oggetto: “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

- la DGR 1 luglio 2014, n. 2031, avente ad oggetto “Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;
- la D.G.R. 16 maggio 2016, n. 5171, avente ad oggetto “Approvazione del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE”;
- la D.G.R. 6 giugno 2016, n. 5269, avente ad oggetto “Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali”;
- la D.G.R. 11 settembre 2017, n. 7076, avente ad oggetto “Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

#### RICHIAMATE:

- la D.D. n. 2925 del 08/10/2007 avente oggetto “*Rinnovo con varianti dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 210 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R14) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l’impianto in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. 10483 del 20/09/2002 modificata ed integrata con D.D. n. 279 del 29/01/2004, D.D. n. 459 del 14/03/2006, D.D. n. 3388 del 11/12/2006. Titolare la ditta ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in Alme’ – via Campofiori, n. 3*”;
- la Polizza fidejussoria n. 1756883 del 16/11/2007 e relativa appendice n. 1 del 29.11.2007, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.P.A., accettate con nota provinciale prot. 129461 del 18/12/2007;
- la D.D. n. 2652 del 19/09/2008 avente per oggetto: “*Modifica della D.D. n. 2925 del 08/10/2007 avente oggetto Rinnovo con varianti dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 210 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R14) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l’impianto in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53...*”;
- l’appendice n.2 datata 07/10/2008 della Polizza fidejussoria n. 1756883 con effetto del 17.09.2008 accettata con nota provinciale prot. 122717 dell’11/11/2008;
- il Nulla-Osta varianti migliorative prot. 134006 del 11/12/2008;
- la D.D. n. 999 del 16/04/2010 avente per oggetto: “*Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152. Approvazione del Piano di adeguamento alle disposizioni della DGR 8571 del 03.12.2008 “Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazioni di rifiuti” per l’impianto di recupero (R13, R3, R14) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 autorizzato con DD 2925 del 08.10.2007...*”, rettificata con DD 1086 del 26/04/2010;
- l’appendice n. 3 datata 06/05/2010 alla Polizza fidejussoria n. 1756883 accettata con nota provinciale prot. 52604 del 17/05/2010;

- la D.D. n. 2514 del 13/11/2013 avente per oggetto: “*Approvazione di modifiche non sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53. ...*”;
- l’appendice n. 4 datata 03/12/2013 alla Polizza fidejussoria n. 1756883 accettata con nota provinciale prot. 2331 dell’08/01/2014;
- la D.D. n. 726 del 01/04/2014 avente per oggetto: “*Approvazione:*
  - *di modifiche all’impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nello stralcio delle operazioni di produzione di pellet di fibre cellulosiche da rifiuti di fibre tessili e dall’industria della carta;*
  - *della rivisitazione delle operazioni autorizzate in adeguamento al D.Lgs 205/2010 con riattribuzione delle operazioni R13, R3, R12, D13, D15 all’attività svolta;*
  - *aggiornamento delle prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione sulla base della DGR 3596/2012, smi, e DDS 04.03.2014 n. 1795...*”;
- la fidejussione n. 2043694 del 06/05/2014 e relativa appendice n. 1 del 06/05/2014, emesse dalla COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl-, accettata con nota provinciale prot. 46210 del 21/05/2014;
- la D.D. n. 1860 del 10/09/2014 avente per oggetto: “*Approvazione di modifiche all’impianto di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nella riduzione della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi...*”;
- l’appendice n. 2 datata 02/10/2014 alla fidejussione n. 2043694 della COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl-, accettata con nota provinciale prot. 88572 del 24/10/2014;
- la nota provinciale prot. 96909 del 24/11/2014 con la quale è stata svincolata la fidejussione n. 1756883 del 16/11/2007 e relative appendici emesse dalla COFACE ASSICURAZIONI S.P.A. a seguito del conferimento di una porzione di impianto alla ditta SMART RECYCLING S.r.l. di cui alla sopraccitata D.D. n. 726/2014;
- la D.D. n. 1503 del 02/08/2016 avente per oggetto: “*Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per:*
  - *modifica all’impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistente nella riduzione della superficie in disponibilità della ditta. Impianto autorizzato con D.D. n. 2925 del 08.10.2007 e s.m.i.;*
  - *rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia dello stabilimento ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, 53...*”;
- l’appendice n. 3 datata 22/08/2016 alla fidejussione n. 2043694 della COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl-, accettata con nota provinciale prot. 61663 del 23/09/2016;
- la D.D. n. 185 del 22/02/2017 avente per oggetto: “*Rinnovo dell’autorizzazione D.D. n. 654 del 06/03/2007 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. impianto di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10), modificata ed adeguata alla D.G.R. 2031/2014 e D.G.R. 5269/2016 con D.D. n. 1034 del 15/05/2015 e D.D. n. 2446 del 16/12/2016. ditta ECO-TRASS srl con sede legale in comune di Almè (BG) via Campofiori, 43 e insediamento produttivo in comune di Carvico (bg) - via Don Pedrinelli, 53*”;
- la fidejussione n. 2161860 del 20/03/2017 emessa dalla COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl-, accettata con nota provinciale prot. 19238 del 29/03/2017;

VISTA l’istanza datata 29/03/2017 (protocollo provinciale n. 20491 e 20497 del 03/04/2017), successivamente integrata, con la quale la ditta ECO-TRASS S.R.L. con sede legale in comune di Almè via Campofiori, 3 ed insediamento in comune di Carvico Via Don Pedrinelli, 53, ha chiesto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- ◆ il rinnovo con modifiche non sostanziali dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non

pericolosi e allo scarico in fognatura comunale delle acque di prima e seconda pioggia di cui alla D.D. n. 2925 del 08/10/2007 e s.m.i.;

- ◆ l'accorpamento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di cui alla D.D. n. 185 del 22/02/2017;

#### RICHIAMATE:

- la nota provinciale prot. n. 57026 del 29/09/2017 con la quale è stato comunicato, fra l'altro, che la ditta ECO-TRASS S.R.L. poteva proseguire l'attività di cui alla D.D. 2925/2007 fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a condizione che provvedesse a trasmettere: alla Provincia di Bergamo un'appendice alla fidejussione n. 2043694 del 06/05/2014 della COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl- che ne rapportasse la validità per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la nota datata 04/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 58024 del 04/10/2017) con la quale la ditta ECO-TRASS S.R.L. ha trasmesso l'appendice n. 4 del 02/10/2017, con effetto dal 30/09/2017, alla fidejussione n. 2043694 del 06/05/2014 emessa dalla COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl-, che ha spostato la scadenza della polizza al 30/09/2019 e rapportato la validità, per le finalità dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo;
- la nota provinciale n. 60525 del 17/10/2017 di accettazione dell'appendice di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota provinciale prot n. 28769 dell'11/05/2017 di avvio del procedimento e richiesta pareri, sono pervenuti:

- ◆ nota prot. 55959 del 19/06/2017, in atti provinciali al prot. 36966 del 19/06/2017, con la quale ATS Bergamo, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, con la quale ha espresso “(...) *parere favorevole segnalando la necessità di una costante attenzione nel monitorare l'attività lavorativa onde prevenire la produzione di emissioni odorigene moleste*”;
- ◆ nota prot. 2421/LF del 26/06/2017, in atti provinciali al prot. 38877 del 27/06/2017, dell'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con la quale viene confermato il parere tecnico “*Emissioni idriche in pubblica fognatura*” già Allegato B alla D.D. n. 1503 del 02/08/2016;

#### PRESO ATTO:

- 1) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che le caratteristiche dell'impianto della ditta ECO-TRASS S.R.L. e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nelle seguenti Schede tecniche:
  - × **ALLEGATO AI (Rifiuti)**;
  - × **ALLEGATO AII (Fanghi)**;
  - × **ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)**,
 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'ATO Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, di cui al documento pervenuto con nota prot. n. 306/LF del 29/01/2016 (in atti provinciali al prot. n. 6392 del 29/01/2016) già allegato alla D.D. n. 1503/2016, contenente le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni, con indicazione dei recapiti in fognatura delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento della ditta ECO-TRASS S.R.L. (**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, è pari a € 376.703,90 (trecentosettantasei settecentotré/90 euro), ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita ed al trattamento di 230 mc, pari a € 2.437,08<sup>(\*)</sup>;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso già suddivisi per tipologia e/o messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla cernita, destinati ad impianti terzi per essere sottoposti ad operazioni di recupero R13, R3, R4, R5 di 317 mc, pari a € 3.359,57<sup>(\*)</sup>;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata destinati a smaltimento o ad eventuale recupero presso impianti di terzi o ad eventuale ricondizionamento presso il proprio impianto di 207 mc, pari a € 21.936,20;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e/o in ingresso e destinati allo smaltimento definitivo di 760 mc, pari a € 80.538,72;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e destinati al recupero presso terzi di 10 mc, pari a € 211,93<sup>(\*)</sup>;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e destinati allo smaltimento definitivo di 60 mc, pari a € 12.717,00;
- operazioni di recupero (R3-R12) e smaltimento (D13) di un quantitativo massimo di 22.850 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 25.434,46;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da inviare al riutilizzo in agricoltura di 6.860 mc, pari a € 72.696,79<sup>(\*)</sup>;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e destinati alla stabilizzazione di 100 mc, pari a € 1.059,72<sup>(\*)</sup>;
- spandimento in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 24.600 t/anno, pari a € 156.313,01;

<sup>(\*)</sup> importo ridotto sulla base del punto 1 dell'allegato C della D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004

CONSIDERATO che la ditta ha prestato:

- la fidejussione n. 2043694 del 06.05.2014 e successive appendici, emessa dalla COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl-, a copertura dell'attività autorizzata con D.D. n. 2925/2007 e s.m.i. di importo pari a € 152.993,47;
- la fidejussione n. 2161860 del 20.03.2017 emessa dalla COFACE S.A. -A3 Agenti Assicurativi Associati Srl-, a copertura dell'attività autorizzata con D.D. n. 185/2017 di importo pari a € 230.069,52;

per cui le stesse dovranno essere adeguate alla presente autorizzazione. In alternativa potrà essere presentata una nuova fidejussione, con conseguente svincolo di quelle già prestate, espletata la specifica procedura amministrativa prevista in tali casi;

DATO ATTO:

- che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati sopra richiamati;
- che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

RILEVATO, altresì, che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), trasmessa con nota datata 31/03/2017, pervenuta in atti provinciali al prot. 20491 del 3/04/2017 con cui il Direttore Tecnico attesta che a proprio carico non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;
- ✓ gli "Elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (art. 1, comma dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 D.P.C.M. 18/04/2013) reperibili sul

sito istituzionale della Prefettura di Bergamo da cui risulta che la ditta ECO-TRASS S.r.l. è iscritta negli stessi;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto ed autorizzare alla ditta ECO-TRASS S.r.l., con sede legale in Comune di Almè Via Campofiori, 3 ed insediamento in comune di Carvico Via Don Pedrinelli, 53, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione D.D. n. 2925 dell'08/10/2007 e s.m.i. ed accorpamento dell'attività di cui alla D.D. n. 185 del 22/02/2017, in conformità all'istanza presentata, successivamente integrata osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nei seguenti documenti:
  - a) **ALLEGATO AI (Rifiuti)**;
  - b) **ALLEGATO AII (Fanghi)**;
  - c) **ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)**;
  - d) **Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**,che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
3. di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 30/09/2027 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
4. di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 2925 dell'08/10/2007 e s.m.i. e D.D. n. 185 del 22/02/2017);
5. di disporre che ai fini dell'utilizzo di terreni in ambiti territoriali di altre Province per lo spandimento di rifiuti a beneficio dell'agricoltura la ditta deve acquisire specifiche autorizzazioni all'esercizio dell'operazione R10 rilasciate dalle Province territorialmente competenti;
6. di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta dovrà adeguare alla presente autorizzazione le fidejussioni già versate ovvero prestare una nuova fidejussione per gli importi precisati in premessa (per un totale di € 376.703,90), dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo. Si fa presente che l'adeguamento ovvero la nuova fidejussione dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
7. di disporre che in caso di versamento di nuova fidejussione gli svincoli delle fidejussioni già versate saranno, ove richiesti, oggetto di specifici procedimenti provinciali;
8. di stabilire che dovranno essere presentate le periodiche attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in possesso (n. IT-27920 – emesso da IQNET and CISQ/ICIM - data prima emissione: 17/12/2014, scadenza 16/12/2017) entro 30 giorni dalla loro acquisizione;

9. di stabilire che, in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della suddetta certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per l'intero valore di € 627.839,84 (seicentoventisettemilaottocentotrentanove/84 Euro);
10. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
11. di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al precedente punto 10);
12. di prescrivere che:
  - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. nn. 3 e 4 del 24/03/2006 e s.m.i.;
  - le emissioni in atmosfera devono rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;
  - le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
  - devono essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
  - devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
13. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
14. di demandare ad A.R.P.A., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/1999, il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)** del presente provvedimento;
15. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
17. di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente;

18. di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
19. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, alla ditta interessata;
20. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Comune di Carvico, A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo – Settore di Prevenzione di Bonate, ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità provinciale;
21. di riservarsi la revoca della presente autorizzazione nel caso in cui le verifiche antimafia attivate dovessero dare esito positivo;
22. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO AI (Rifiuti)

ALLEGATO AI1 (Tavola 4)

ALLEGATO AII (Fanghi)

ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)

ALLEGATO 5.2.1 (Emissioni in atmosfera Prescrizioni Generali)

Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dott. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate*

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO RIFIUTI**

**RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R12) E SMALTIMENTO (D13-D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI CARVICO, VIA DON PEDRINELLI, 53, AUTORIZZATO CON D.D. N. 2925 DEL 08.10.2007 E S.M.I. CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI E ACCORPAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13), TRATTAMENTO/CONDIZIONAMENTO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SUCCESSIVO UTILIZZO PER LO SPANDIMENTO SUL SUOLO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA (R10) GIÀ AUTORIZZATA CON D.D. N. 185 DEL 22.02.2017.**

**TITOLARE LA DITTA ECO-TRASS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALMÈ, VIA CAMPOFIORI, 3.**

**SCHEDA TECNICA**

<b>DITTA RICHIEDENTE:</b>	ECO-TRASS S.R.L.
<b>SEDE LEGALE:</b>	Almè - Via Campofiori, 3
<b>INSEDIAMENTO:</b>	Carvico - Via Don Pedrinelli, 53
<b>DATA ISTANZA:</b>	29.03.2017 (in atti provinciali ai prot. 20491 e 20497 del 03.04.2017)
<b>INTEGRAZIONI DATI:</b>	25.07.2017 (in atti provinciali al prot. 45944 del 28.07.2017) 02.08.2017 (in atti provinciali al prot. 47263 del 03.08.2017) 07.09.2017 (in atti provinciali al prot. 52664 del 07.09.2017) 28.09.2017 (in atti provinciali al prot. 56984 del 29.09.2017) 02.11.2017 (in atti provinciali al prot. 67120 del 20.11.2017)

## 1 PREMESSA

La Ditta ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in comune di Almè via Campofiori, 3 ed insediamento in comune di Carvico Via Don Pedrinelli, 53 è titolare delle seguenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006:

- D.D. n. 2925 del 08.10.2007, modificata con D.D. n. 2652 del 19.09.2008, di *“Rinnovo con varianti dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R14) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53... Titolare la ditta ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in Alme' – via Campofiori, n. 3”*, avente scadenza il 30.09.2017;
- Nulla-Osta prot. n. 134006 del 11.12.2008 per modifiche migliorative all'impianto autorizzato con D.D. n. 2925 dell'08.10.2007 e s.m.i.;
- D.D. n. 999 del 16.04.2010 (rettificata con D.D. 1086 del 26.04.2010) di *“(…) Approvazione del Piano di adeguamento alle disposizioni della DGR 8571 del 03.12.2008 “Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazioni di rifiuti” per l'impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 autorizzato con DD 2925 del 08.10.2007, modificata con DD 2652 del 19.09.2008 e con Nulla-Osta prot. 134006 dell'11.12.2008 (...)”*;

- D.D. n. 2514 del 13.11.2013 di “*Approvazione di modifiche non sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 (...)*”;
- D.D. n. 726 del 01.04.2014 di “*Approvazione:*
  - *di modifiche all’impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nello stralcio delle operazioni di produzione di pellet di fibre cellulosiche da rifiuti di fibre tessili e dall’industria della carta;*
  - *della rivisitazione delle operazioni autorizzate in adeguamento al D.Lgs 205/2010 con riattribuzione delle operazioni R13, R3, R12, D13, D15 all’attività svolta;*
  - *aggiornamento delle prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione sulla base della DGR 3596/2012, smi, e DDS 04.03.2014 n. 1795 (...)*”;
- D.D. n. 1860 del 10.09.2014 di “*Approvazione di modifiche all’impianto di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nella riduzione della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi*”;
- D.D. n. 1503 del 02.08.2016 di modifica all’impianto, consistente nella riduzione della superficie in disponibilità della Ditta, e rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia;
- D.D. n. 185 del 22.02.2017 di “*Rinnovo dell’autorizzazione D.D. n. 654 del 06/03/2007 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. impianto di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10), modificata ed adeguata alla D.G.R. 2031/2014 e D.G.R. 5269/2016 con D.D. n. 1034 del 15/05/2015 e D.D. n. 2446 del 16/12/2016 (...)*”. Al punto 3. del provvedimento è disposto: “*(...) che nell’ambito del rinnovo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. 2995 del 08.10.2007 e s.m.i. la ditta dovrà richiedere l’accorpamento in un unico provvedimento di tutte le autorizzazioni rilasciate alla ditta Eco-trass S.r.l. presentando specifica istanza*”.

## **2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 2925 DELL’8.10.2007 e s.m.i.**

### **2.1 SUPERFICI OCCUPATE, MAPPALI INTERESSATI E DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO**

L’area in disponibilità, compresa anche l’impiantistica relativa all’autorizzazione al recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10) di cui alla D.D. n. 185 del 22.02.2017 occupa una superficie di 16.795 mq, dove sono presenti le seguenti strutture edilizie:

- n. 3 capannoni industriali per una superficie di 4.115 mq (\*);
- n. 1 tettoia di 430 mq;
- n. 1 edificio di 62,5 mq ad uso garage;
- n. 1 edificio di 150 mq ad uso uffici amministrativi ed abitazione custode;
- n. 1 tettoia di 290 mq;

(\*) In uno dei 3 capannoni (per una superficie di ulteriori 485 mq rispetto ai 4.115 mq) opera la Ditta SMART RECYCLING S.r.l. che svolge attività di produzione di pellet di fibre cellulosiche da rifiuti di fibre tessili e dall’industria della carta in forza dell’autorizzazione provinciale D.D. n. 1726 del 29.09.2017. La separazione fra le due attività all’interno del capannone è realizzata con new jersey. La Ditta SMART RECYCLING S.r.l. utilizza anche un ulteriore 4° capannone di 220 mq adiacente ai predetti 3 capannoni.

L’area d’ingresso al complesso industriale, compresa la pesa, è in capo ad ECO-TRASS S.r.l.; su di essa transitano anche i mezzi destinati a SMART RECYCLING S.r.l.. L’ingresso al capannone in condivisione è in capo a SMART RECYCLING S.r.l., ma vi transitano anche i mezzi destinati a carico/scarico rifiuti di ECO-TRASS S.r.l.

Gli uffici per la compilazione e la conservazione di registri e formulari, pesa, servizi igienici e spogliatoi sono resi disponibili da ECO-TRASS S.r.l. per l’attività di SMART RECYCLING S.r.l..

L'area utilizzata da ECO-TRASS S.r.l., in comodato d'uso gratuito:

- era distinta al NCTR del Comune di Carvico ai fogli nn. 8 e 6 mappali nn. 1552 e 3777;
- secondo il PRG vigente al momento del rilascio della D.D. n. 2925/2007, ricadeva parte in "ZONA D1 ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO" e parte in zona "A DESTINAZIONE SPECIALE A VERDE DI RISPETTO DEGLI ABITATI DALLE INDUSTRIE".

Con D.D. n. 1503 del 02.08.2016 è stato rilasciato ad ECO-TRASS S.r.l. il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia per tutto l'insediamento dove svolgono l'attività ECO-TRASS S.r.l. e SMART RECYCLING S.r.l..

## 2.2 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE IN FORZA DELLA D.D. N. 2925 DELL'8.10.2007 E S.M.I.

Sono effettuate operazioni di:

- ⇒ messa in riserva (R13), recupero (R3), cernita e pressatura (R12), ricondizionamento (D13) deposito preliminare (D15);
- ⇒ messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi da destinare al recupero o allo smaltimento definitivo presso terzi.

In particolare sono effettuate:

- ⇒ operazioni di stoccaggio e cernita manuale e/o con l'ausilio di un ragno caricatore e di una pala meccanica (come desunto dalla relazione tecnica datata Luglio 2002);
- ⇒ operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressa della carta decadente dalle operazioni di cernita (come desunto dalla relazione tecnica datata Luglio 2002);
- ⇒ operazioni di pressatura (R12) del rifiuto di cui al codice EER 150102 e di adeguamento volumetrico limitatamente ai rifiuti decadenti dalle operazioni di selezione e cernita;
- ⇒ operazioni (D13) di miscelazione, non in deroga all'art. 187 del D.Lgs 152/2006, di rifiuti di tipologie omogenee individuati con EER 020304 e 191212 ai fini dell'ottimizzazione dei trasporti agli impianti di smaltimento senza pregiudicare l'efficacia di trattamento finale né la sicurezza di tale trattamento. Nessuna attrezzatura o impianto è utilizzato per la miscelazione. I rifiuti sono accumulati tramite pala meccanica e ragno nella fossa in cls per il deposito preliminare dei rifiuti speciali non pericolosi in uscita destinati a smaltimento e successivamente caricati con ragno sui mezzi per il trasporto verso lo smaltimento finale: discarica (D1) o incenerimento (D10) in funzione degli esiti analitici. La miscelazione avviene secondo il seguente schema:

<b>EER ingresso</b>	<b>Denominazione</b>
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 <i>- limitatamente a rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti speciali</i>

## 2.3 QUANTITATIVI DI RIFIUTI IN STOCCAGGIO

I quantitativi massimi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti:

- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita ed al trattamento di 230 mc;
- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso già suddivisi per tipologia e/o di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla cernita, destinati ad impianti terzi per essere sottoposti ad operazioni di recupero R13, R3, R4, R5 di 317 mc;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata destinati a smaltimento o ad eventuale recupero presso impianti di terzi o ad eventuale ricondizionamento presso il proprio impianto di 207 mc;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e/o in ingresso e destinati allo smaltimento definitivo di 760 mc;

- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e destinati al recupero presso terzi di 10 mc;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e destinati allo smaltimento definitivo di 60 mc.

#### 2.4 QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTATI

Il quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R3) e smaltimento (D13) è pari a 22.850 t/anno di cui massimo 1.000 t/anno e 30 t/giorno riconducibili alla miscelazione D13. Qualora la potenzialità di smaltimento (D13) non venga sfruttata a pieno, la potenzialità rimanente è sfruttata per le altre operazioni autorizzate.

La capacità massima di eliminazione di rifiuti pericolosi intesa quale operazione D15 è inferiore alle 10 t/giorno.

#### 2.5 RIFIUTI IN INGRESSO E RELATIVE LIMITAZIONI

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3/R12/R13) e smaltimento (D13/D15), sono riportati al punto 5.3 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 726 del 01.04.2014; le limitazioni sui codici EER ritirati sono riportate al punto 5 delle prescrizioni della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 2652 del 19.08.2008.

#### 2.6 RIFIUTI DECADENTI

I rifiuti decadenti dall'attività di cernita gestiti con l'operazione di messa in riserva (R13) sono individuati dai seguenti EER: 150102, 150103, 150104, 150107, 191203, 191204, 191205, 191207. I rifiuti decadenti dall'attività di miscelazione sono gestiti in deposito preliminare (D15).

#### 2.7 PRODOTTI OTTENUTI

Dall'operazione di recupero R3 si originano prodotti conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (carta).

#### 2.8 PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

L'impianto nel suo complesso è organizzato come riportato nella Tavola 3 "Planimetria generale post voltura Eco-Trass srl", Data Emissione: Novembre 2012, Revisione: Settembre 2016, trasmessa con nota datata 15.12.2016, in atti provinciali al prot. n. 79992 del 16.12.2016.

### 3 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. n. 185 del 22.02.2017

La Ditta ECO-TRASS S.r.l. svolge nel medesimo insediamento attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) in forza della D.D. n. 185 del 22.02.2017, alla quale si rimanda per i dettagli sulle operazioni svolte, le caratteristiche impiantistiche, i tipi ed i quantitativi di rifiuti autorizzati.

### 4 ISTANZA PRESENTATA E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Con istanza datata 29.03.2017, successivamente integrata, la Ditta ECO-TRASS S.r.l. ha chiesto il rinnovo con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto sito in Comune di Carvico - Via Don Pedrinelli, 53, di cui all'autorizzazione rilasciata con provvedimento D.D. n. 2925 del 8.10.2007 e s.m.i., con accorpamento dell'attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) autorizzata con D.D. n. 185 del 22.02.2017.

4.1 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELL'ISTANZA PRESENTATA  
Con l'istanza presentata la Ditta chiede:

1. il rinnovo dell'autorizzazione D.D. n. 2925 dell'8.10.2007 e s.m.i. con:
  - a) inserimento di nuovi EER facenti capo a tipologie di rifiuti già gestite;
  - b) revisione delle operazioni con estensione dell'operazione di trattamento R12 ad altri EER oltre a quelli già autorizzati;
  - c) ridefinizione e ridenominazione delle aree di stoccaggio/trattamento rifiuti con aumento delle superfici, senza variare la capacità di stoccaggio;
2. complessiva revisione del layout aziendale con accorpamento dell'area dove è svolta l'attività di recupero fanghi da depurazione e trattamento per il riutilizzo in agricoltura, oggetto della D.D. n. 185/2017.

4.1.1 INSERIMENTO DI NUOVI CODICI EER

I rifiuti di cui è chiesto l'inserimento fanno capo sostanzialmente alle seguenti categorie merceologiche:

Fanghi: la Ditta chiede di ampliare la possibilità di gestione dei fanghi affiancando alle tipologie già autorizzate con D.D. n. 2925 del 8.10.2007 e s.m.i. (fanghi da trattamento in loco degli effluenti provenienti da alcune specifiche attività) un elenco di fanghi simili, ma provenienti anche da attività diverse (industria chimica, produzione adesivi sigillanti e vernici, bonifica terreni, fanghi di dragaggio, fanghi da lavorazione di metalli e plastiche, etc). L'operazione R12 riferita ad alcuni dei predetti fanghi consisterà unicamente in operazioni di sconfezionamento degli imballi e riconfezionamento senza modifica del codice EER originario. In previsione della futura dismissione e riqualificazione dell'area fanghi di cui alla D.D. n. 185/2017, per continuare a fornire il servizio ai produttori delle zone limitrofe, la Ditta chiede inoltre di inserire nelle aree dedicate all'attività autorizzata con D.D. n. 2925 dell'8.10.2007 e s.m.i. i rifiuti di cui ai EER autorizzati con D.D. n. 185 del 22.02.2017. Tali rifiuti verranno depositati presso l'area S5 e gestiti unicamente in messa in riserva (R13).

Rifiuti provenienti dall'industria agroalimentare: la Ditta chiede l'autorizzazione ad effettuare operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento preliminare (R12) consistente in: selezione e cernita, sconfezionamento, separazione degli imballi, preparazione di carichi omogenei destinati al trattamento finale (generalmente costituito da un impianto di compostaggio o di digestione anaerobica) di rifiuti costituiti da prodotti invendibili o invenduti riconducibili al capitolo 02 del catalogo dei rifiuti (Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti) o agli EER 160304 e 160306. L'attività verrà svolta nelle aree S9 o S11. Lo sconfezionamento dei rifiuti dagli imballi sarà effettuato manualmente con l'ausilio di semplici attrezzature per l'apertura delle confezioni (forbici, taglierini, etc). I rifiuti privati dell'imbollaggio verranno quindi raccolti in contenitori di maggiori dimensioni (cassoni o cisternette), che verranno poi avviati al destino finale. Gli imballi separati per tipologia (bancali, plastica, carta) verranno gestiti all'interno dell'impianto nei normali cicli produttivi di recupero. Lo sconfezionamento verrà effettuato sia su rifiuti solidi che su quelli liquidi.

La Ditta precisa che i rifiuti identificati dagli EER 160304 e 160306 proverranno dall'industria agroalimentare o dalla GDO (n.d.r. Grande Distribuzione Organizzata) e saranno costituiti da piccole partite di prodotti nel loro packaging originale (imbollaggi primari/secondari e terziari) che vengono tolti dagli scaffali della GDO o che provengono da giacenze dei produttori. A titolo di esempio la Ditta ipotizza l'arrivo in azienda di un cassone contenente prodotti invenduti di cui il punto vendita della GDO ha deciso di disfarsi. All'interno del cassone possono quindi essere rinvenibili diverse categorie di prodotti (alimentari e non) che vengono separati per tipologia ed avviati agli specifici destini di recupero/smaltimento interni (recupero imballaggi) o esterni (prodotti contenuti).

Rifiuti da costruzione e demolizione: la Ditta chiede di poter ritirare ulteriori rifiuti da costruzione e demolizione oltre quelli già autorizzati (ad esempio: miscele bituminose, scarti della produzione del cemento, etc). In tale ambito ha trasmesso un PROTOCOLLO OPERATIVO E GESTIONALE PER

L'ACCETTAZIONE DI RIFIUTI EDILI DERIVANTI DA DEMOLIZIONI (EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170604, 170802, 170904) nel quale, oltre alle procedure di accettazione, è indicato che sarà svolta un'analisi di classificazione sui rifiuti in uscita che escluda la presenza di amianto da verificarsi per ogni lotto da 200 mc (capacità dell'area di stoccaggio/trattamento S11) del medesimo EER (EER in ingresso o 191209/191212 a seguito di operazione di selezione e cernita).

Relativamente agli eventuali impatti odorigeni derivanti dall'introduzione dei nuovi rifiuti, la Ditta evidenzia che già oggi:

- sono gestiti rifiuti in grado di produrre impatto odorigeno presso l'insediamento e che le buone pratiche di gestione condotte (contenitori chiusi e ridotta permanenza presso l'impianto) hanno consentito di evitare molestie olfattive, come verificabile dall'assenza di segnalazioni da parte del Comune di Carico;
- è effettuato il monitoraggio inverno/estate degli odori prescritto dalla D.D. n. 185 del 22.02.2017, che ha sempre mostrato il pieno rispetto dei limiti.

La Ditta, pertanto, ritiene che l'introduzione di nuovi EER, anche se con potenziale impatto odorigeno, non comporterà un aggravio delle emissioni in ambiente stante le pratiche già in essere.

#### 4.1.2 REVISIONE DELLE OPERAZIONI AUTORIZZATE PER CIASCUN EER

La Ditta chiede di estendere l'operazione R12 a tutti i EER per i quali ritiene possibile svolgere operazioni di:

- selezione e cernita;
- sconfezionamento/riconfezionamento/accorpamento su bancali al fine di ottimizzare i carichi in uscita e ridurre i trasporti su strada;
- adeguamento volumetrico mediante pressa verticale dei rifiuti da imballaggio.

Al riguardo, precisa che tutte le operazioni sopraelencate potranno essere svolte mediante le attrezzature già presenti in azienda. Le operazioni R12 richieste sono ricondotte ad operazioni di trattamento preliminare volte a migliorare la qualità del rifiuto per renderlo effettivamente recuperabile, sia all'interno di ECO-TRASS S.r.l. che presso altri siti autorizzati. Le operazioni saranno svolte all'interno, su area impermeabilizzata e dotata di pozzetti per la raccolta di eventuali sversamenti. Per i rifiuti che non presentano problemi di odori e colaticci, le operazioni potranno svolgersi anche in cumulo. Per i rifiuti che possono presentare problemi di odori l'operazione R12 si svolgeranno all'interno dei contenitori generalmente tenuti chiusi, che verranno aperti per il solo tempo necessario alle operazioni. Le operazioni verranno svolte prevalentemente in modo manuale oppure, nel caso di container/cassoni scarrabili, con l'ausilio di semovente dotato di polipo.

La Ditta chiede inoltre di:

- ⇒ rimuovere per il codice EER 150102 la limitazione relativa alla possibilità di sottoporre il rifiuto all'operazione R12 solo se decadente dalle operazioni di selezione e cernita svolte presso l'impianto;
- ⇒ inserire per gli EER 150110\* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze - e EER 190210 - rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209 - anche l'operazione R13, al fine di poterli conferire ad impianti che effettuano il recupero energetico.

#### 4.1.3 MODIFICHE AL LAYOUT

La revisione del layout aziendale è stata svolta tenendo in considerazione:

- la ridefinizione degli spazi relativi alla gestione dell'attività autorizzata con D.D. n. 2925 dell'8.10.2007 e s.m.i. senza aumento della capacità volumetrica complessiva, tenendo conto delle modifiche richieste. La Ditta ritiene tale adeguamento necessario per poter gestire in modo più flessibile gli spazi. Le aree sono state rinominate con codice alfanumerico che inizia con S. La gestione di tale attività è dettagliata nell'**ALLEGATO AI (Rifiuti)**;

- l'accorpamento, senza modifiche rispetto a quanto autorizzato, dell'attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) già autorizzate con D.D. n. 185 del 22.02.2017. Le aree dedicate alla predetta attività sono state rinominate con codice alfanumerico che inizia con F. La gestione di tale attività è dettagliata nell'**ALLEGATO AII (Fanghi)**.

## 4.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

### 4.2.1 DEFINIZIONE PERIMETRO IMPIANTO E SUPERFICI OCCUPATE

Sulla base della circolare della Regione Lombardia prot. 59349 del 09.12.2014 avente per oggetto "indicazioni relative all'applicazione dei criteri localizzativi", la Ditta ha definito il perimetro dell'impianto, riportandone l'estensione nella Tavola 4 indicata al successivo punto 4.2.4.

Sulla base di quanto sopra, la Superficie totale dell'insediamento è di 16.140 mq di cui:

- competenza ECO-TRASS S.r.l.: 15.435 mq;
- competenza SMART RECYCLING S.r.l.: 705 mq.

La Superficie coperta (capannoni, tettoie, uffici, abitazione custode e garage) è di 6.650 mq (dati desunti da autorizzazione agli scarichi idrici D.D. n. 1503 del 02.08.2016), di cui:

- competenza ECO-TRASS S.r.l.: 5.945 mq;
- competenza SMART RECYCLING S.r.l.: 705 mq.

La Superficie scoperta impermeabilizzata è 5.350 mq (interamente di competenza ECO-TRASS S.r.l.).

La Superficie scoperta drenante è 4.140 mq (interamente di competenza ECO-TRASS S.r.l.).

### 4.2.2 MAPPALI INTERESSATI DALL'IMPIANTO

A seguito dell'aggiornamento catastale ed alla luce della definizione del perimetro impianto, la Ditta ha comunicato che l'impianto insiste sui mappali identificati al foglio 8 con i nn. 1552, 3777, 6157.

### 4.2.3 DISPONIBILITÀ DELL'IMPIANTO

Con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 datata 28.03.2017 il legale rappresentante della Ditta ECO-TRASS S.r.l. ha dichiarato che *"la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto in quanto proprietaria dell'area"*.

### 4.2.4 TAVOLE DI RIFERIMENTO

Tavola 3 "Layout gestione rifiuti", data emissione: Novembre 2012, Revisione: Settembre 2017 che riporta le aree dedicate alle attività di:

- stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12/D13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già oggetto della D.D. n. 2925 dell'8.10.2007 e s.m.i.;
- messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) gestite in forza della D.D. n. 185 del 22.02.2017.

Tavola 4 "Planimetria generale dell'insediamento", data emissione: Luglio 2017, Revisione: Agosto 2017 (**ALLEGATO AII**) nella quale sono riportati:

- il perimetro dell'impianto;
- la viabilità;
- il limite della fascia di rispetto stradale della SP 166.

La Tavola 4 riporta altresì la linea di delimitazione tra l'area produttiva (zona D del PGT) e l'area a destinazione agricola (zona E3 del PGT) nell'ambito del mappale 6157.

## 5 VERIFICA DI V.I.A.

In riferimento al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 s.m.i., la Ditta ha argomentato che con quanto proposto non vengono introdotte modifiche tali da determinare notevoli

ripercussioni negative sull'ambiente, giungendo a concludere che *“Le modifiche richieste sono di fatto gestionali e non introducono nuovi impatti sull'ambiente, ma consentono, anzi, un incremento delle frazioni che sarà possibile inviare ai successivi impianti di recupero”*.

## 6 SITUAZIONE IMPIANTISTICA A SEGUITO DELLE MODIFICHE RICHIESTE

### 6.1 SUPERFICI OCCUPATE E MAPPALI INTERESSATI

L'area in disponibilità alla ECO-TRASS S.r.l. ha una superficie di 15.435 mq di cui:

- 5.945 mq di superficie coperta (capannoni, tettoie, garage, uffici e abitazione custode);
- 5.350 mq di superficie scoperta impermeabilizzata;
- 4.140 mq di superficie scoperta drenante.

L'area di pertinenza è distinta ai mappali nn. 1552, 3777 e 6157 ed è di proprietà.

6.2 La variante richiesta comporta l'accorpamento in un'unica autorizzazione delle attività attualmente disciplinate rispettivamente con D.D. n. 2925/2007 e s.m.i. e D.D. n. 185/2017. Nel seguito viene descritta l'attività di cui alla D.D. n. 2925/2007 e s.m.i. (stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12/D13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi).

Per l'attività di cui alla D.D. n. 185/2017 (messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10)) si rimanda alla specifica Scheda Tecnica **ALLEGATO AII (Fanghi)**.

### 6.2.1 OPERAZIONI SVOLTE

Vengono effettuate operazioni di:

⇒ messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

⇒ deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

⇒ pretrattamento R12 di rifiuti speciali non pericolosi consistente in:

- selezione/cernita (manuale e/o con l'ausilio di un ragno caricatore e di una pala meccanica);
- adeguamento volumetrico mediante pressa verticale dei rifiuti da imballaggio;
- sconfezionamento/riconfezionamento dei fanghi;
- selezione e cernita, sconfezionamento (mediante l'ausilio di semplici attrezzature per l'apertura delle confezioni come: forbici, taglierini etc), separazione degli imballi, riconfezionamento per la preparazione di carichi omogenei da destinare al trattamento di rifiuti provenienti dall'industria agroalimentare o dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata);

⇒ recupero R3 (selezione, cernita e adeguamento volumetrico con pressa) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da carta per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

⇒ operazioni D13 di miscelazione, non in deroga all'art. 187 del D.Lgs 152/2006, di rifiuti di tipologie omogenee individuati con EER 020304 e 191212 ai fini dell'ottimizzazione dei trasporti agli impianti di smaltimento senza pregiudicare l'efficacia di trattamento finale né la sicurezza di tale trattamento. Nessuna attrezzatura o impianto è utilizzato per la miscelazione. I rifiuti sono accumulati tramite pala meccanica e ragno nella fossa in cls per il deposito preliminare dei rifiuti speciali non pericolosi in uscita destinati a smaltimento e successivamente caricati con ragno sui mezzi per il trasporto verso lo smaltimento finale: discarica (D1) o incenerimento (D10) in funzione degli esiti analitici. La miscelazione avviene secondo il seguente schema:

<b>EER ingresso</b>	<b>Denominazione</b>
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 <i>-limitatamente a rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti speciali</i>

6.2.2 LAYOUT DELL'IMPIANTO

L'attività di cui al precedente punto 6.2.1 sarà gestita secondo il seguente layout:

Area	Tipologia	EER	Caratteristiche stoccaggio	mq	mc	OPERAZIONI
S1	Rifiuti non pericolosi in entrata o in uscita da sottoporre a messa in riserva o deposito preliminare	010413 020104 030101 030105 030199 030301 030307 030308 030309 030310 030399 040108 040109 040209 040215 040221 040222 070299 100103 100906 100908 101103 101112 101206 101306 101311 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160112 160116 160119 160120 160122 160199 160304 160306 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170302 170504 170604 170802 170904 191201 191204 191205 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200102 200110 200111 200138 200139 200202 200302 200303 200307	containers scarrabili su area esterna, coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile, cordolo di contenimento e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	265	300	R13-D15
S2	Rifiuti non pericolosi in plastica in entrata o in uscita provenienti/da sottoporre a selezione e cernita o messa in riserva	020104 070213 070299 120105 120199 150102 150105 150106 160119 160122 160199 170203 191204 191302 200139	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s.	30	30	R12-R13
S3	Rifiuti non pericolosi in Legno in entrata o in uscita provenienti/da sottoporre a selezione e cernita o messa in riserva	030101 030105 030199 030301 150103 170201 191207 191302 200138	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	53	60	R12-R13

Area	Tipologia	EER	Caratteristiche stoccaggio	mq	mc	OPERAZIONI
S4	Rifiuti non pericolosi da C&D (inerti) e vetro in entrata o in uscita provenienti/da sottoporre a selezione e cernita e/o messa in riserva o deposito preliminare	010413 100906 100908 101103 101206 101306 101311 150107 160120 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170202 170302 170504 170604 170802 170904 191205 191209 191302 200102 200202	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	21	15	R12-R13-D15
S5	Rifiuti non pericolosi in entrata o in uscita provenienti/da sottoporre a selezione e cernita, messa in riserva o deposito preliminare	020103 020201 020203 020301 020303 020304 020501 020601 020701 020704 030305 030309 030311 040220 070112 070212 070217 070312 070412 070512 070612 080112 080114 080116 080118 080410 080412 080414 100103 100121 101120 101213 101314 110110 120115 170506 190206 190210 190801 190802 190805 190812 190814 190901 190902 190905 191106 191302 191304 191306 200201 200302 200306	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	98	150	R12-R13-D15
S6	Rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi in plastica in entrata o in uscita provenienti/da sottoporre a selezione e cernita o messa in riserva	020104 070213 070299 120105 120199 150102 150105 150106 160119 160122 160199 170203 191204 191302 200139	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	21	30	R12-R13
S7	Rifiuti non pericolosi in entrata o in uscita costituiti da metalli ferrosi provenienti/da sottoporre a selezione e cernita o messa in riserva	070299 100299 120101 120102 120113 150104 160112 160116 160117 191001 191002 191202 191302 200140	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	21	30	R12-R13
S8	Rifiuti non pericolosi da C&D (inerti) e vetro in entrata o in uscita provenienti/da sottoporre a selezione e cernita e/o messa in riserva o deposito preliminare	010413 100906 100908 101103 101206 101306 101311 150107 160120 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170202 170302 170504 170604 170802 170904 191205 191209 191302	cumuli e/o containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la	49	45	R12-R13-D15

Area	Tipologia	EER	Caratteristiche stoccaggio	mq	mc	OPERAZIONI
		200102 200202	raccolta di eventuali sversamenti			
S9	Rifiuti non pericolosi in entrata o in uscita, imballati o da imballare, provenienti/da sotto porre a selezione e cernita, riduzione volumetrica e/o messa in riserva o deposito preliminare	020203 020303 020304 020501 020601 020704 030399 040108 040109 040209 040215 040221 040222 101103 150102 150104 150105 150106 150109 150203 160304 160306 170604 191204 191208 191302 200110 200111	containers scarrabili e/o contenitori o bancali su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	180	110	R12-R13-D15
S10	Rifiuti non pericolosi in entrata o in uscita costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi da sottoporre a selezione e cernita o messa in riserva	020110 070299 100299 100899 110299 110599 120101 120102 120103 120104 120113 120117 120121 120199 150104 160112 160116 160117 160118 160122 160199 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191001 191202 191203 191302 200140	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	33	30	R12-R13
S11	Area di selezione e cernita rifiuti non pericolosi in ingresso	020103 020104 030307 030308 030310 030399 040108 040109 040209 040215 040221 040222 070299 120105 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 150203 160103 160119 160122 160199 160304 160306 161106 170101 170102 170103 170107 170201 170203 170504 170604 170802 170904 191201 191204 191207 191208 191209 191212 191302 200101 200110 200111 200138 200139 200302 200307	cumuli su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 2 mc per la raccolta di eventuali sversamenti	128	200	R3-R12-R13
S12	Rifiuti in uscita - Deposito preliminare di rifiuti speciali in uscita / operazione di accorpamento D13 destinati a smaltimento	191212 - 020304	cumuli su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta della capacità di 3 mc per la	128	500	R13-D13-D15

Area	Tipologia	EER	Caratteristiche stoccaggio	mq	mc	OPERAZIONI
			raccolta di eventuali sversamenti			
S13	Rifiuti non pericolosi in entrata o in uscita da sottoporre a messa in riserva o deposito preliminare	080318 090107 090108 160214 160216 180104 180109 180203 200132 200136	contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s.	27	14	R13-D15
S14	Rifiuti Pericolosi in entrata o in uscita da sottoporre a messa in riserva (R13)	160213* 160215* . 150110*	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s.	19	10	R13
S15	Rifiuti Pericolosi in entrata o in uscita da sottoporre a deposito preliminare D15	061304* 150110* 150111* 160212* 170601* 170605*	containers scarrabili e/o contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s.	44	60	D15
S16	Deposito temporaneo di rifiuti speciali prodotti e/o provenienti da trattamento/selezione		contenitori su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s.	6		
S17	Area di trattamento - pressa per recupero carta (R3)	030308 150101 150105 150106 150203 191201 200101 200302 200307	area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti	230		R3
MP1	Stoccaggio di materie prime recuperate ex art. 184 ter carta conforme UNI 643		cumuli su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile	40		
MP2	Stoccaggio di materie prime recuperate ex art. 184 ter carta conforme UNI 643		cumuli su area coperta dotata di pavimentazione in c.l.s. impermeabile e griglia con vasca a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti	116		
TOTALE					1584	

### 6.2.3 RIFIUTI E RELATIVE LIMITAZIONI

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3/R12/R13) e smaltimento (D13/D15) con le relative limitazioni, sono riportati nella seguente tabella (le modifiche sono riportate in corsivo)

EER	DENOMINAZIONE	R13	R3	R12	D13	D15
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X		X		X
020103	scarti di tessuti vegetali	X		X		

EER	DENOMINAZIONE	R13	R3	R12	D13	D15
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X		
020110	rifiuti metallici	X		X		
020201	<i>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</i>	X				
020203	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>	X		X		
020301	<i>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione</i>	X		X'		
020303	<i>rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente</i>	X		X		
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		X	X	X
020501	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>	X		X		
020601	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>	X		X		
020701	<i>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</i>	X		X		
020704	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>	X		X		
030101	scarti di corteccia e sughero	X		X		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X		X		
030199	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a rifiuti solidi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili</u> )	X		X		
030301	scarti di corteccia e legno	X		X		
030305	<i>fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta</i>	X		X'		
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X		X		X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X		
030309	<i>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</i>	X				
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X		X		
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 ( <u>limitatamente a fanghi già stabilizzati non utilizzabili in agricoltura</u> )	X				X
030399	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a rifiuti solidi di carta/cartone provenienti dalla lavorazione della carta e del cartone</u> )	X		X		
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X		X		X
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X		X		
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		X		
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	X		X		X
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 ( <u>limitatamente a fanghi già stabilizzati non utilizzabili in agricoltura</u> )	X				X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X		X		
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X		X		
061304*	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto ( <u>limitatamente agli indumenti ed ai dispositivi di protezione individuale</u> )					X
070112	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111</i>	X				X
070212	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211</i>	X				X

<b>EER</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>R13</b>	<b>R3</b>	<b>R12</b>	<b>D13</b>	<b>D15</b>
070213	rifiuti plastici	X				
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216	X				
070299	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a rifiuti solidi di plastica, gomma e fibre artificiali</u> )	X		X		X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	X				X
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	X				X
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	X				X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	X				X
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X				X
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	X				X
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X				X
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X				X
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X				X
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	X				X
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	X				X
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	X				X
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X				X
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento					X
100103	ceneri leggere di torba e legno non trattato	X				X
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	X				X
100299	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa</u> )	X				
100899	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o loro leghe</u> )	X				
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X		X		X
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X		X		X
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X		X		
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X				
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	X				X
101206	stampi di scarto	X		X		X
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X				X
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	X		X		X
101311	rifiuti della produzione di materiali a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X		X		X
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X				X
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce	X				X

EER	DENOMINAZIONE	R13	R3	R12	D13	D15
	<i>110109</i>					
110299	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o loro leghe</u> )	X				
110599	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o loro leghe</u> )	X				
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X				
<i>120102</i>	<i>polveri e particolato di metalli ferrosi</i>	X		X		
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X		
<i>120104</i>	<i>polveri e particolato di metalli non ferrosi</i>	X		X		
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X		X		
<i>120113</i>	<i>rifiuti di saldatura</i>	X		X		
<i>120115</i>	<i>fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114</i>	X				X
<i>120117</i>	<i>residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116</i>	X		X		
<i>120121</i>	<i>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120</i>	X		X		
120199	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, manufatti in gesso e stucco</u> )	X		X		
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X		
150102	imballaggi di plastica	X		X		
150103	imballaggi in legno	X		X		
150104	imballaggi metallici	X		X		
150105	imballaggi compositi	X	X	X		
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X		
150107	imballaggi di vetro	X		X		
150109	imballaggi in materia tessile	X		X		
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X				X
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti ( <u>limitatamente ad imballaggi contenenti amianto</u> )					X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X <sup>2</sup>	X		X
160103	pneumatici fuori uso	X		X		
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X				
160116	serbatoi per gas liquefatto	X				
160117	metalli ferrosi	X		X		
160118	metalli non ferrosi	X		X		
160119	Plastica	X		X		
160120	Vetro	X		X		
160122	componenti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a rifiuti dalla demolizioni di veicoli</u> )	X		X		X
160199	rifiuti non specificati altrimenti ( <u>limitatamente a cavi di rame ricoperto</u> )	X		X		
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere ( <u>limitatamente a rifiuto non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 49/2014</u> )					X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 e 160212	X				
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 ( <u>limitatamente a rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione D.Lgs 49/2014</u> )	X				

EER	DENOMINAZIONE	R13	R3	R12	D13	D15
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X				
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X				
160304	<i>rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente a rifiuti provenienti dall'industria agroalimentare o dalla GDO)</i>	X		X		X
160306	<i>rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305 (limitatamente a rifiuti provenienti dall'industria agroalimentare o dalla GDO)</i>	X		X		X
161104	<i>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103</i>	X		X		X
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X		X		X
170101	Cemento	X		X		X
170102	Mattoni	X		X		X
170103	mattonelle e ceramiche	X		X		X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	X		X		X
170201	Legno	X		X		
170202	Vetro	X		X		
170203	Plastica	X		X		
170302	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</i>	X		X		X
170401	rame, bronzo, ottone	X		X		
170402	Alluminio	X		X		
170403	Piombo	X		X		
170404	Zinco	X		X		
170405	ferro e acciaio	X		X		
170406	Stagno	X		X		
170407	metalli misti	X		X		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X		X		
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X		X		X
170506	<i>materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505</i>	X				X
170601*	materiali isolanti contenenti amianto					X
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X		X		X
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto					X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	X		X		X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X		X		X
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)					X
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108					X
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni					X
190206	<i>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205</i>	X				X
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209	X				X
190801	Residui di vagliatura					X
190802	rifiuti di dissabbiamento	X				X
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		X <sup>1</sup>		X

EER	DENOMINAZIONE	R13	R3	R12	D13	D15
	<u>(limitatamente a fanghi già stabilizzati non utilizzabili in agricoltura)</u>					
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	X				X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X				X
190901	<i>rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</i>	X				X
190902	<i>fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua</i>	X				X
190905	<i>resine a scambio ionico saturate o esaurite</i>	X				X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X		X		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X		
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	X				X
191201	carta e cartone	X	X	X		X
191202	<i>metalli ferrosi</i>	X		X		
191203	metalli non ferrosi	X		X		
191204	plastica e gomma	X		X		
191205	Vetro	X		X		
191207	legno, contenente sostanze pericolose	X		X		
191208	<u>Prodotti tessili (limitatamente alle fibre tessili provenienti dal recupero dei pneumatici)</u>	X		X		
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		X		X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 <u>(limitatamente a rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti speciali)</u>	X		X	X	X
191302	<i>rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 (limitatamente a rifiuti misti derivanti dalla gestione del cantiere che possono contenere frazioni di imballaggi, legno ecc.)</i>	X		X <sup>3</sup>		X
191304	<i>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 190303</i>	X				X
191306	<i>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305</i>	X				X
200101	carta e cartone	X	X	X		
200102	Vetro	X		X		
200110	Abbigliamento	X		X		
200111	Prodotti tessili	X		X		
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131					X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 <u>(limitatamente a rifiuti non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 49/2014)</u>	X				
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	X		X		
200139	Plastica	X		X		
200140	Metalli	X		X		
200201	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	X				X
200202	terra e roccia	X		X		X
200302	rifiuti dei mercati <u>(limitatamente a cassette e contenitori vari)</u>	X	X	X		
200303	residui della pulizia stradale	X				
200306	<i>rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarto</i>	X				X
200307	rifiuti ingombranti	X	X <sup>2</sup>	X		X

<sup>1</sup> – operazione R12 limitatamente alle operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento.

<sup>2</sup> - EER 150203 – 200307 – operazione R3 limitatamente alla frazione di carta e cartone recuperabile secondo la norma UNI EN 643.

<sup>3</sup> – operazione R12 limitatamente a selezione e cernita delle diverse frazioni che possono comporre il rifiuto.

## **7 DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE**

### **7.1 DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI**

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Carvico prot. 11243 del 23.10.2017, pervenuto in atti provinciali al prot. 61513 del 23.10.2017 emerge che le aree contraddistinte in catasto terreni con i mappali n. 1552, 3777, 6157 sono classificate nel vigente PGT come segue:

- mapp.le n. 1552, di 17.715 mq, fg. 9:
  - per circa 1.000 mq: Parcheggi privati pertinenziali esistenti (P 64) art. 64 all. 3.1 Piano delle Regole;
  - per circa 1.700 mq: Aree della rete ecologica in previsione (V4) – art. 61 all. 3.1 Piano delle Regole;
  - la rimanente parte: zona D – area produttiva, artigianale e commerciale – art. 51 all. 3.1 Piano delle Regole;Parte dell'area è inoltre ricompresa nella fascia di rispetto stradale della S.P. 166 – art. 26 all. 3.1 Piano delle Regole;
- mapp.le n. 3777, di 5 mq, fg. 9:
  - zona D – area produttiva, artigianale e commerciale – art. 51 all. 3.1 Piano delle Regole;
- mapp.le n. 6157, di 10.780 mq, fg. 9:
  - per circa 870 mq: zona D – area produttiva, artigianale e commerciale – art. 51 all. 3.1 Piano delle Regole (lungo il confine est del mapp. 1552);
  - la rimanente parte: Zona agricola di valore paesaggistico ambientale (E3) – art. 56 all. 3.1 Piano delle Regole. Parte dell'area è ricompresa nella perimetrazione del parco locale di interesse sovracomunale del Monte Canto e del Bedesco (PLIS) – art. 67 all. 3.1 Piano delle Regole.

L'Attestazione Vincolistica del Comune di Carvico prot. 11244 del 23.10.2017, pervenuta in atti provinciali al prot. 61511 del 23.10.2017, certifica che i terreni censuari di cui ai mappali n. 1552, 3777, 6157:

- sono parzialmente compresi:
  - ∞ nel Parco locale di interesse sovracomunale del Monte Canto e del Bedesco (PLIS) solo per la parte con destinazione agricola "E3";
  - ∞ in Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica regionale provinciale e locale individuati ai sensi della DGR n. 10962/2009- es. corridoi ed aree di secondo livello;
- ricadono parzialmente in zona compresa all'interno delle fasce di rispetto infrastrutturali: strada S.P. 166;
- per la parte a destinazione agricola "E3" ricadono in classe di fattibilità 3 – sottoclasse 3b: aree con riporti di natura antropica dello studio geologico comunale, per la rimanente parte in classe di fattibilità 2 dello studio geologico comunale.

Il certificato evidenzia inoltre che l'impianto rispetto al piano di zonizzazione acustica comunale ricade in zona V per l'area con destinazione industriale, in zona IV e III per l'area con destinazione agricola.

### **7.2 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE**

Nel corso del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) la Ditta aveva effettuato la

verifica della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri escludenti di cui alla DGR 1990/2014 e s.m.i., integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, dalla quale non era emersa la presenza di criteri escludenti.

Successivamente alla definizione del perimetro impianto la Ditta ha presentato una nuova verifica della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri localizzativi escludenti per la specifica tipologia impiantistica di cui alla DGR 1990/2014 e s.m.i., integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) di cui alla D.G.R. n. 10767/2009 e successiva D.C.P. del 28/05/2012, n. 71 che non sono incompatibili con quelli di cui alla D.G.R. 1990/2014.

Anche da tale ulteriore verifica emerge che l'area ove la Ditta svolge la sua attività non ricade in ambiti con criterio escludente. Infatti come rilevabile dalla Tavola 4 citata al precedente punto 4.2.4. il limite dell'area agricola è esterno al perimetro dell'impianto.

## 8 PARERI PERVENUTI

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 28769 del 11.05.2017 di avvio del procedimento e richiesta pareri sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. 2421/LF del 26.06.2017, in atti provinciali al prot. 38877 del 27.06.2017, con la quale l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo ha confermato il parere tecnico "**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**" allegato B alla D.D. n. 1503 del 02.08.2016, che costituisce allegato alla presente autorizzazione;
- nota prot. 55959 del 19.06.2017, in atti provinciali la prot. 36966 del 19.06.2017, con la quale ATS Bergamo ha espresso parere favorevole segnalando la necessità di una costante attenzione nel monitorare l'attività lavorativa onde prevenire la produzione di emissioni odorigene moleste.

Non sono pervenuti ulteriori pareri e/o osservazioni da parte degli Enti.

Con mail del 07.09.2017 il Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità provinciale ha comunicato di non avere nessuna osservazione/prescrizione in merito alla fascia di rispetto lungo la Strada Provinciale n. 166 prospiciente la Ditta.

Con nota provinciale prot. 30891 del 22.05.2017 è stato chiesto al Comune di Sotto il Monte se l'area della Ditta fosse compresa/non compresa nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), trasmettendo in allegato l'estratto mappa ed il CTR.

Con mail del 28.09.2017, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sotto il Monte ha evidenziato che "*(...) non risultano presenti nella zona indicata negli allegati grafici facenti parte della summenzionata richiesta, fasce/zone di rispetto di cui all'art. 94 del Decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.*".

## 9 FIDEJUSSIONE

Con nota datata 28.03.2017 il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato che i rifiuti conferiti presso ECO-TRASS S.r.l. verranno avviati a recupero entro 6 mesi dall'inizio della messa in riserva.

Con nota del 28.09.2017 la Ditta ha fornito la documentazione attestante il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'ammontare totale della fidejussione che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Bergamo, per le attività oggetto del presente provvedimento:

- ⇒ stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12/D13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla presente Scheda Tecnica **ALLEGATO AI (Rifiuti)**;
- ⇒ messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con

successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di cui alla Scheda Tecnica **ALLEGATO AII (Fanghi)**,  
calcolato adottando i criteri e i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, è determinato in € 376.703,90 (trecentosettantasei settecentotré/90 euro), ed è relativo a:

- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita ed al trattamento di 230 mc, pari a € 2.437,08;
- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso già suddivisi per tipologia e/o messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla cernita, destinati ad impianti terzi per essere sottoposti ad operazioni di recupero R13, R3, R4, R5 di 317 mc, pari a € 3.359,57;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata destinati a smaltimento o ad eventuale recupero presso impianti di terzi o ad eventuale ricondizionamento presso il proprio impianto di 207 mc, pari a € 21.936,20;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e/o in ingresso e destinati allo smaltimento definitivo di 760 mc, pari a € 80.538,72;
- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e destinati al recupero presso terzi di 10 mc, pari a € 211,93;
- ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso e destinati allo smaltimento definitivo di 60 mc, pari a € 12.717,00;
- ⇒ operazioni di recupero (R3-R12) e smaltimento (D13) di un quantitativo massimo di 22.850 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 25.434,46;
- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da inviare al riutilizzo in agricoltura di 6.860 mc, pari a € 72.696,79;
- ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e destinati alla stabilizzazione di 100 mc, pari a € 1.059,72;
- ⇒ spandimento in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 24.600 t/anno, pari a € 156.313,01.

## 10 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

L'ufficio ritiene di aggiornare:

- le denominazioni dei rifiuti autorizzati sulla base della Decisione della Commissione UE del 18.12.2014, n. 2014/955/UE;
- i riferimenti al D.Lgs 151/2005, in quanto abrogato e sostituito dal D.Lgs 49/2014.

Si ritengono condivisibili le argomentazioni della Ditta in relazione al fatto che le varianti che intende introdurre, non comportano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (peraltro le operazioni R12 e R13 non rientrano tra quelle soggette a verifica di VIA).

Relativamente al Protocollo operativo e gestionale per l'accettazione di rifiuti edili derivanti da demolizioni, si ritiene di inserire le prescrizioni di cui ai successivi punti 11.13 e 11.14.

La richiesta di inserire nelle aree dedicate all'attività autorizzata con D.D. n. 2925 dell'8.10.2007 e s.m.i. i rifiuti di cui ai EER autorizzati con D.D. n. 185 del 22.02.2017 (area S5) non si ritiene possa essere accettata in quanto, trattandosi di fanghi destinati all'utilizzo a beneficio dell'agricoltura, trovano applicazione le Linee guida regionali di cui alla DGR 2031/2014 e s.m.i., le quali prevedono che le aree di ricezione di detti fanghi devono essere confinate con captazione e trattamento delle arie esauste (come già avviene nelle aree specificamente dedicate di cui all'**ALLEGATO AII (Fanghi)**).

In relazione ai rifiuti di cui ai codici EER 061304\*, 150111\*, 160212\*, 170601\* e 170605\* si ritiene necessario che la Ditta presenti una procedura di ricevimento, movimentazione, deposito, scarico e carico degli stessi.

In relazione ai rifiuti di cui ai codici EER 101103 e 170604, tenuto conto della possibile presenza in detti rifiuti di Fibre Artificiali Vetrose (FAV), si ritiene necessario che la Ditta presenti una procedura di ricevimento, movimentazione, deposito, scarico e carico e trattamento di detti rifiuti, che dovrà essere redatta con riferimento anche al documento *“Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016”* oggetto dell’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 211 del 10.11.2016.

Si procede, altresì, ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

Relativamente alla rete di raccolta e trattamento acque meteoriche nonché allo scarico in pubblica fognatura si demanda all’**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura** del presente provvedimento.

Relativamente alle emissioni in atmosfera si demanda all’**ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)** al presente provvedimento.

In riferimento ai vincoli riportati nell’Attestazione vincolistica prot. 11244 del 23.10.2017 e nel Certificato di destinazione urbanistica prot. 11243 del 23.10.2017 trasmessi dal Comune di Carvico, si dà atto che l’impianto è esistente e che l’istanza presentata dalla Ditta riguarda il rinnovo con modifiche non sostanziali dell’attività svolta in forza della D.D. n. 2925/2007 e l’accorpamento dell’attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) già autorizzata con D.D. n. 185/2017.

Si dà atto che la ridefinizione della superficie e ridenominazione delle aree di stoccaggio/trattamento rifiuti comporta una variante delle superfici di stoccaggio che ricade comunque all’interno del perimetro già autorizzato (nello specifico all’interno del capannone).

Per quanto riguarda le modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto sito in via Don Pedrinelli, 53 rilasciata con provvedimento D.D. n. 2925 del 8.10.2007, l’istruttoria tecnico-amministrativa sull’istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole a condizione che venga rispettato quanto di seguito indicato.

11 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO (R13/D15), PRETRATTAMENTO (R12/D13) E RECUPERO (R3) DI CUI ALLA PRESENTE SCHEDA TECNICA - **ALLEGATO AI (Rifiuti)**

11.1 Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta:

- in relazione ai rifiuti di cui ai codici EER 061304\*, 150111\*, 160212\*, 170601\* e 170605\*: dovrà presentare a Provincia di Bergamo, Comune di Carvico, A.R.P.A. e A.T.S. una procedura di ricevimento, movimentazione, deposito, scarico e carico di detti rifiuti;
- in relazione ai rifiuti di cui ai codici EER 101103 e 170604: dovrà presentare a Provincia di Bergamo, Comune di Carvico, A.R.P.A. e A.T.S. una procedura di ricevimento, movimentazione, deposito, scarico e carico, trattamento di detti rifiuti che dovrà essere redatta con riferimento anche al documento *“Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016”* oggetto dell’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 211 del 10.11.2016.

Acquisite le valutazioni di A.T.S. sui documenti prodotti la Provincia si riserva di imporre eventuali prescrizioni;

- 11.2 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà trasmettere a Provincia di Bergamo, Comune di Carvico, A.R.P.A. e A.T.S. un aggiornamento della Tavola 3 “Layout gestione rifiuti”, data emissione: Novembre 2012, Revisione: Settembre 2017 che tenga conto dello stralcio nell’area S5 dei rifiuti di cui agli EER autorizzati con D.D. n. 185 del 22.02.2017;
- 11.3 i quantitativi massimi per l’effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono riportati al precedente punto 2.3;
- 11.4 la capacità di eliminazione dei rifiuti pericolosi, intesa quale operazione D15, deve essere inferiore alle 10 t/giorno;
- 11.5 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati annualmente nell’impianto sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R12) e smaltimento (D13) è riportato al precedente punto 2.4;
- 11.6 l’attività di recupero e smaltimento deve essere svolta conformemente a quanto riportato al precedente punto 6.2.1;
- 11.7 devono essere rispettati il layout e la suddivisione delle aree indicati al precedente punto 6.2.2;
- 11.8 i tipi di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3-R12-R13) e smaltimento (D13-D15) con le relative limitazioni sono riportati al precedente punto 6.2.3;
- 11.9 i rifiuti decadenti dall’attività gestiti con le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono indicati al precedente punto 2.6. Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183 comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme tecniche previste dal d.d.g. regionale 7 gennaio 1998, n. 36;
- 11.10 l’impianto deve essere conforme a quanto riportato nella Tavola **ALLEGATO AI1** indicata al precedente punto 4.2.4;
- 11.11 le operazioni di smaltimento D15 e D13 (intendendo per quest’ultima il raggruppamento di rifiuti per categorie omogenee ai fini dell’ottimizzazione dei trasporti agli impianti di smaltimento) possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
- 11.12 deve essere garantito l’avvio al recupero dei rifiuti messi in riserva, entro 6 (sei) mesi dall’accettazione nell’impianto;

#### GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO

- 11.13 Per i rifiuti in ingresso all’impianto costituiti da materiali edili (EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170604, 170802 e 170904), deve essere applicato quanto previsto nel “PROTOCOLLO OPERATIVO E GESTIONALE PER L’ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI EDILI” trasmesso. L’origine dei rifiuti in ingresso deve essere nota; i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione devono essere esenti da amianto e non possono essere ritirati:
  - rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre

sostanze pericolose;

- rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose.

I rifiuti di materiali edili in ingresso all'impianto identificati da una voce specchio di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione devono essere depositati separati per singola tipologia (EER).

Nella fase di accettazione deve essere acquisita analisi di classificazione del rifiuto ovvero autocertificazione che accerti l'effettiva e reale esecuzione di una demolizione selettiva, con la firma congiunta dell'impresario edile/produttore del rifiuto e del direttore lavori del cantiere, che dichiarino che è stata effettuata una demolizione selettiva e che è stata verificata l'assenza di amianto e altri materiali pericolosi, con la precisazione di cosa è stato in concreto verificato. Nel caso venga acquisita la sopra indicata autocertificazione ECO-TRASS S.r.l. deve svolgere un'analisi di classificazione al raggiungimento di 200 mc di rifiuti del medesimo EER.

Le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal personale operante presso l'impianto e adeguatamente formato secondo protocollo condivisi con il laboratorio.

Per i rifiuti di cui ai EER 170904, 170604 e 170802 deve essere sempre ricercato anche il parametro amianto.

Le operazioni di selezione e cernita (R12) dei rifiuti di materiali edili svolte presso l'area S11 possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;

- 11.14 i rifiuti aventi codice EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801) devono essere sottoposti a controllo radiometrico qualora provengano da industrie di produzione di pannelli in gesso o da demolizione di edifici;
- 11.15 i rifiuti che possono dare origine alla formazione di odori devono essere stoccati e movimentati in idonei contenitori ed avviati agli impianti finali nel più breve tempo possibile al fine di evitare, soprattutto nel periodo estivo, la propagazione di molestie olfattive;
- 11.16 deve essere posta una costante attenzione nel monitorare l'attività lavorativa onde prevenire la produzione di emissioni odorigene moleste, In tale ambito la Ditta dovrà assicurare le indagini ambientali dell'impatto odorigeno previste al punto 5.2 dell'**ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)**;
- 11.17 deve essere assicurata la valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 81/2008 prevista al punto 5.1 dell'**ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)**;
- 11.18 qualora le modalità di gestione delle tipologie dei rifiuti a rischio di impatto odorigeno (compresi i nuovi EER richiesti), dovessero nel tempo mostrarsi non adeguate, la Ditta dovrà predisporre ed attuare tutte le misure più appropriate ed efficaci al fine di evitare la diffusione di odori molesti;
- 11.19 i rifiuti speciali pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva (R13) a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero;
- 11.20 i rifiuti contenenti amianto aventi EER 061304\*, 150111\*, 160212\*, 170601\* e 170605\* possono essere ritirati e stoccati solo già imballati, come previsto dalla normativa vigente e non dovranno essere oggetto di alcun tipo di trattamento, ricondizionamento, disimballaggio;

- 11.21 i rifiuti di matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono essere tenuti detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per materiale e spessore di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al fine di evitare dispersioni eoliche dell'amianto nell'ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si dispone inoltre l'assoluta osservanza del DPR 257/1992 e DPR 08/08/1994;
- 11.22 i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 29/07/2004 n. 248, in particolare durante lo stoccaggio, i suddetti rifiuti devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate. Per tali rifiuti è consentito il ritiro e lo stoccaggio dei rifiuti già imballati, come previsto dalla normativa vigente e non dovranno essere oggetto di alcun tipo di trattamento, ricondizionamento, disimballaggio;
- 11.23 l'eventuale sovrapposizione degli imballi contenenti amianto (EER 061304\*, 150111\*, 160212\*, 170601\* e 170605\*) può avvenire solo a condizione che gli imballi abbiano le caratteristiche previste dalla normativa ADR per il trasporto delle materie pericolose su strada qualora applicabile e ne sia assicurata l'integrità evitando rotture e trascinamenti degli stessi. Per quanto attiene le modalità di accatastamento dei bancali dei rifiuti contenenti amianto, nel documento di valutazione dei rischi la Ditta deve indicare le modalità e i criteri di gestione. Il documento deve essere tenuto a disposizione presso l'azienda;
- 11.24 in caso di rottura degli imballi contenenti rifiuti di amianto l'evento incidentale deve essere annotato sul registro per la gestione delle emergenze indicandone in modo puntuale la gravità, la consistenza dell'accadimento ed allegando documentazione fotografica. L'evento deve essere segnalato al medico competente (con una tempistica proporzionata alla gravità dell'evento);
- 11.25 durante la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere adottati accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri (utilizzando ad esempio contenitori chiusi);
- 11.26 lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato esclusivamente in contenitori coperti e in conformità a quanto indicato al punto 2.2.2.2 del Regolamento locale d'Igiene, per evitare la proliferazione di insetti;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE (D13) DI RIFIUTI EFFETTUATA NON IN DEROGA AL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 187 DEL D.LGS. 152/2006

- 11.27 le operazioni di miscelazione D13 consentite sono quelle riportate al precedente punto 6.2.1;
- 11.28 è consentita solo la miscelazione di rifiuti costituiti da tipologie omogenee;
- 11.29 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di smaltimento e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
- 11.30 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;

- 11.31 è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possano incendiarsi a contatto con l'aria;
- 11.32 la miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B del D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795) le tipologie (codice EER) e le quantità originarie dei rifiuti, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- 11.33 sul registro di miscelazione deve essere indicato il EER attribuito alla miscela risultante, secondo le indicazioni del paragrafo 5 All. A al D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795;
- 11.34 deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di miscelazione (modello definito in All. B al D.d.s. 4 marzo 2014 n. 1795);
- 11.35 sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, deve essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- 11.36 la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- 11.37 in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13.01.2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/2003;
- 11.38 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione deve essere dimostrata nell'ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che deve pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;
- 11.39 ogni miscela ottenuta è registrata sul registro di miscelazione riportando la codifica del contenitore o area di stoccaggio in cui è collocata;
- 11.40 il codice di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore;
- 11.41 le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti (senza peraltro operare ulteriori miscelazioni tra rifiuti) perché gli stessi possano accedere all'impianto di smaltimento finale;

## PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 11.42 i rifiuti identificati con i codici C.E.R. 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con codici C.E.R. rientranti nelle altre classi; in tal caso, dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI), la tracciabilità dei relativi flussi;
- 11.43 la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da:
- ⇒ mantenere idonei spazi per la movimentazione;
  - ⇒ garantire la stabilità dei cumuli;
- 11.44 i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto;
- 11.45 l'azienda deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95);
- 11.46 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione della strumentazione utilizzata:
    - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
    - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
    - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
  - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
  - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
  - modalità di svolgimento dei controlli;
  - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
  - modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
  - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 11.47 le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
  - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
  - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
  - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
  - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;

- indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ;
- 11.48 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
- 11.49 l'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
- 11.50 l'esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto deve essere riportata nella casella "annotazioni" del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell'operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso);
- 11.51 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della Deliberazione 27/07/84 del C.I. ex d.p.r. 915/82;
- 11.52 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 11.53 le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 11.54 le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi che operano a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 11.55 devono essere mantenute costantemente pulite le superfici pavimentate, riprendendo immediatamente eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi;
- 11.56 per fare fronte a sversamenti accidentali, la Ditta deve essere in possesso di opportuni materiali assorbenti: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi ed i materiali assorbenti utilizzati devono essere successivamente smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- 11.57 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

- 11.58 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica deve essere almeno semestrale.  
Per quanto attiene ai rifiuti costituiti da materiali edili si rimanda a quanto previsto al precedente punto 11.13;
- 11.59 per i rifiuti per cui sia previsto un codice C.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, deve essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11.13 per quanto riguarda i rifiuti costituiti da materiali edili;
- 11.60 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 11.61 deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 190 "Registri di carico e scarico" del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 11.62 fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11.41, gli altri rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C parte IV del D.Lgs 152/2006;
- 11.63 le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere conformi alle specifiche UNI EN 643, relativamente alla carta e al cartone ottenuti dall'operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 030308, 150101, 150105, 150106, 150203, 191201, 200101, 200302, 200307.  
Inoltre:  
⇒ devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;  
⇒ possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;  
⇒ il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;
- 11.64 restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 che non siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto 11.63.  
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12 e R13;
  - derivanti dalle operazioni di recupero R3 non rispondenti alle specifiche di cui alla norma UNI-EN 643;
  - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- 11.65 deve essere tenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
- 11.66 le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;
- 11.67 devono essere segnalati tempestivamente alla Provincia, al Comune e ad ARPA ogni eventuale incidente o altro evento che possa causare inquinamento del suolo;
- 11.68 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 11.69 deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28.09.2009 “determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- 11.70 è fatto obbligo per la Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
- 11.71 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE*” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)*”;
- 11.72 devono essere rispettate, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le prescrizioni/disposizioni già previste dalle D.D. n. 2925 dell'08.10.2007, D.D. n. 2652 del 19.09.2008, D.D. 999 del 16.04.2010 (rettificata con D.D. 1086 del 26.04.2010), D.D. n. 2514 del 13.11.2013 , D.D. n. 726 del 01.04.2014, D.D. n. 1860 del 10.09.2014 e D.D. n. 1503 del 02.08.2016.

## 12. PIANI

### 12.1 PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato. Inoltre il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo

svincolo della garanzia fidejussoria.

12.2 PIANO DI EMERGENZA

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> - P.ch. Cristina Bertoli -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
<b>FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE</b> - Ing. Giorgio Novati -	
<b>DIRIGENTE DEL SERVIZIO</b> - Dott. Claudio Confalonieri -	

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO RIFIUTI**

**RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R12) E SMALTIMENTO (D13-D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI CARVICO, VIA DON PEDRINELLI, 53, AUTORIZZATO CON D.D. N. 2925 DEL 08.10.2007 E S.M.I. CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI E ACCORPAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13), TRATTAMENTO/CONDIZIONAMENTO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SUCCESSIVO UTILIZZO PER LO SPANDIMENTO SUL SUOLO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA (R10) GIÀ AUTORIZZATA CON D.D. N. 185 DEL 22.02.2017.**

**TITOLARE LA DITTA ECO-TRASS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALMÈ, VIA CAMPOFIORI, 3.**

**SCHEDE TECNICHE**

<b>DITTA RICHIEDENTE:</b>	ECO-TRASS S.R.L.
<b>SEDE LEGALE:</b>	Almè - Via Campofiori, 3
<b>INSEDIAMENTO:</b>	Carvico - Via Don Pedrinelli, 53
<b>DATA ISTANZA</b>	29.03.2017 (in atti provinciali ai prot. 20491 e 20497 del 03.04.2017)
<b>INTEGRAZIONI DATI:</b>	25.07.2017 (in atti provinciali al prot. 45944 del 28/07/2017) 02.08.2017 (in atti provinciali al prot. 47263 del 03.08.2017) 07.09.2017 (in atti provinciali al prot. 52664 del 07.09.2017) 28.09.2017 (in atti provinciali al prot. 56984 del 29.09.2017) 02.11.2017 (in atti provinciali al prot. 67120 del 20.11.2017)

**PREMESSA**

La Ditta ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in comune di Almè - Via Campofiori, 3 ed insediamento in comune di Carvico - Via Don Pedrinelli, 53 è titolare delle seguenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006:

- D.D. n. 2925 del 08.10.2007, modificata con D.D. n. 2652 del 19.09.2008, di “*Rinnovo con varianti dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R14) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53... Titolare la ditta ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in Alme' – via Campofiori, n. 3*”, avente scadenza il 30.09.2017;
- Nulla-Osta prot. n. 134006 del 11.12.2008 per modifiche migliorative all'impianto autorizzato con D.D. n. 2925 dell'08.10.2007 e s.m.i.;
- D.D. n. 999 del 16.04.2010 (rettificata con D.D. 1086 del 26.04.2010) di “*(...) Approvazione del Piano di adeguamento alle disposizioni della DGR 8571 del 03.12.2008 “Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazioni di rifiuti” per l'impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 autorizzato con DD 2925 del 08.10.2007, modificata con DD 2652 del 19.09.2008 e con Nulla-Osta prot. 134006 dell'11.12.2008 (...)*”;
- D.D. n. 2514 del 13.11.2013 di “*Approvazione di modifiche non sostanziali all'impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 (...)*”;
- D.D. n. 726 del 01.04.2014 di “*Approvazione:*

- di modifiche all'impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nello stralcio delle operazioni di produzione di pellet di fibre cellulosiche da rifiuti di fibre tessili e dall'industria della carta;
- della rivisitazione delle operazioni autorizzate in adeguamento al D.Lgs 205/2010 con riattribuzione delle operazioni R13, R3, R12, D13, D15 all'attività svolta;
- aggiornamento delle prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione sulla base della DGR 3596/2012, smi, e DDS 04.03.2014 n. 1795 (...);
- D.D. n. 1860 del 10.09.2014 di “Approvazione di modifiche all'impianto di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nella riduzione della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi”;
- D.D. n. 1503 del 02.08.2016 di modifica all'impianto, consistente nella riduzione della superficie in disponibilità della ditta, e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia;
- D.D. n. 185 del 22.02.2017 di “Rinnovo dell'autorizzazione D.D. n. 654 del 06/03/2007 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. impianto di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10), modificata ed adeguata alla D.G.R. 2031/2014 e D.G.R. 5269/2016 con D.D. n. 1034 del 15/05/2015 e D.D. n. 2446 del 16/12/2016 (...)”. Al punto 3. del provvedimento è disposto: “(...) che nell'ambito del rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 2995 del 08.10.2007 e s.m.i. la ditta dovrà richiedere l'accorpamento in un unico provvedimento di tutte le autorizzazioni rilasciate alla ditta Eco-trass S.r.l. presentando specifica istanza”.

La presente Scheda Tecnica riguarda unicamente l'attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) già autorizzata con D.D. n. 185 del 22.02.2017.

#### **INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 185 DEL 22.02.2017**

A seguito di aggiornamenti catastali ed alla luce della definizione del perimetro impianto la ditta ha comunicato che l'impianto insiste sui mappali identificati al foglio 8 con i nn. 1552, 3777, 6157.

Presso l'impianto sono autorizzate le seguenti operazioni:

- a) messa in riserva (R13) di 6.860 mc (pari a 8.232 t) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi già stabilizzati destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura;
- b) messa in riserva (R13) di 100 mc (pari a 120 t) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi da destinarsi alla stabilizzazione (R12) per il successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura;
- c) spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di 24.600 t/anno (pari a 20.500 mc/anno) di rifiuti speciali non pericolosi, che rappresenta anche il quantitativo massimo di rifiuti ricevibili presso l'impianto.

#### **Descrizione aree funzionali dell'impianto**

L'impianto presenta le caratteristiche previste dal cap. 4 della DGR 2031 del 01.07.2014 e s.m.i.. Le operazioni di recupero avvengono su platee impermeabilizzate all'interno di un capannone chiuso e tamponato. In particolare tutte le aree sono dotate di pavimentazione impermeabilizzata in cls e griglie per la raccolta di eventuali percolati che convogliano in vasche a tenuta. Il capannone è tamponato sui quattro lati ed è dotato di sistema di captazione, aspirazione e trattamento dell'aria esausta.

E' stata ricavata un'area di verifica all'interno dello spazio di messa in riserva dei fanghi idonei in modo che, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4.2.1. della DGR 2031 del 01.07.2014 e s.m.i., sia garantita la separazione dei fanghi idonei a seguito dell'ammissione da quelli in attesa di verifica analitica, nonché da quelli da respingere per esito negativo nella fase di verifica. Tale area è da intendersi come settore dinamico a diversa funzione nel tempo: è infatti previsto il possibile uso dell'area anche per lo stoccaggio dei fanghi idonei all'utilizzo, ma tale uso avverrà solo qualora, caso eccezionale, tutte le altre aree di stoccaggio risultino piene.

La configurazione dell'impianto è descritta nella tabella seguente:

			<b>Area (mq)</b>	<b>Volume (mc)</b>	<b>Peso (t)</b>	<b>Operazione</b>
Capannone zona 2	Fanghi pronti per l'utilizzo in alternativa Area di Verifica	020204; 020305; 020403; 020502;	135,63	670	804	R13
	Fanghi pronti per l'utilizzo	020603; 020705;	549,90	2.440	2.928	R13
Capannone zona 3	Fanghi pronti per l'utilizzo	030311; 040220;	645,00	2.250	2.700	R13
Capannone zona 4	Fanghi pronti per l'utilizzo	190805; 190599;	417,73	1.500	1.800	R13
Quantitativo totale stoccaggio fanghi da destinarsi al riutilizzo agricolo				6.860	8.232	
Area di ricezione	Ricezione fanghi e messa in riserva fanghi da destinarsi alla stabilizzazione	020204; 020305; 020403; 020502;	40,00	100	120	R13
Area di trattamento	Stabilizzazione fanghi con CaO	020603; 020705; 030311; 040220; 190805	115,00	/	/	R12

La planimetria di riferimento è la “*tavola Unica planimetria generale data emissione novembre 2001 revisione aprile 2015 bis*”.

Di seguito sono descritte le procedure operative svolte presso l'impianto.

### **Caratterizzazione preliminare ed ammissibilità dei rifiuti**

Preliminarmente al conferimento dei fanghi, è acquisita idonea certificazione sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dei fanghi, nonché le informazioni sul relativo processo di generazione in conformità con quanto stabilito dall'APPENDICE 2 alla DGR 2031 del 01.07.2014 e s.m.i.

Solo i fanghi con concentrazioni dei parametri entro i limiti di cui alla Tabella 5.1 dell'Allegato 1 alla DGR 2031/2014 e s.m.i. sono ammessi in impianto

### **Accettazione e messa in riserva dei fanghi in ingresso**

All'atto del conferimento, una volta effettuate le preliminari operazioni di pesatura e verifica della documentazione amministrativa che accompagna il carico, il mezzo viene condotto a scaricare i fanghi nell'area di ricezione. I fanghi scaricati vengono controllati visivamente e possono seguire una delle seguenti strade:

- Fanghi conformi a quanto dichiarato dal produttore: se dall'analisi preliminare i fanghi risultano già idonei all'utilizzo in agricoltura ed il carico non presenta anomalie, il fango viene spostato nell'area di messa in riserva dei fanghi idonei; qualora invece sia necessaria un'operazione di trattamento, questo viene spostato nell'apposita area per la miscelazione con Calce.
- Fanghi che presentano anomalie: nel caso di fanghi sui quali non è stata effettuata un'analisi diretta di caratterizzazione perché provenienti dal medesimo produttore e dal medesimo ciclo produttivo per il quale è ancora valida una certificazione analitica precedente, può verificarsi il caso che il fango presenti caratteristiche che richiedono una verifica puntuale dell'accettabilità in impianto (ad esempio colorazioni, odori o consistenza diversa dalle precedenti partite). In questo caso il fango viene spostato nell'area di verifica (ricavata all'interno del capannone Zona 2) dove è stoccato in cumulo o in cassone con l'indicazione “fanghi in attesa di accettabilità”. In funzione dei risultati degli accertamenti i fanghi verranno quindi spostati nell'area di messa in riserva dei fanghi idonei, nell'area di trattamento oppure contraddistinti dall'apposita cartellonistica come

“partita da respingere”. In ogni caso la partita di fanghi oggetto di verifiche verrà sempre tenuta separata dal resto dei fanghi riponendola in cassoni o, se in cumulo a terra, attraverso l’utilizzo di barriere mobili tipo new jersey.

- Fanghi non conformi: questa casistica si verifica quando, una volta ispezionata la partita di fanghi scaricata nell’area di ricezione, si ravvisa una non conformità rispetto a quanto dichiarato dal produttore in fase preliminare al conferimento (es: presenza di altri rifiuti frammisti al fango). In questo caso l’intero carico viene ricaricato sul mezzo e respinto al produttore con conseguente segnalazione alla Provincia competente.

Tutte le operazioni di movimentazioni avvengono entro il capannone coperto e tamponato sui quattro lati mediante mezzi dotati di silenziatori e non danno luogo a dispersione di materiale polverulento.

Tutti gli addetti sono adeguatamente formati e dotati di idonei DPI.

### **Trattamento**

Il processo di stabilizzazione dei fanghi (R12) si sviluppa nelle seguenti fasi:

I° fase: ricezione dei fanghi da stabilizzare nell’apposito box di stoccaggio (all’interno del capannone – zona 3) per un quantitativo max di 100 mc; il fango viene sottoposto a stabilizzazione entro 24 ore dal ricevimento;

II° fase: additivazione di calce viva (CaO) al fango in una percentuale pari al 3% in peso sul tal quale mediante coclea dosatrice installata nel silos;

III° fase: miscelazione con carro mobile miscelatore. Il carro è costituito da n. 4 coclee miscelatrici, è dotato di sistema di pesatura. Sostanzialmente il processo è il seguente: mediante pala gommata viene caricato il fango nelle coclee e quindi aggiunta la calce nella percentuale del 3% e quindi miscelato. Al termine dell’operazione il carro viene trainato nell’area di stoccaggio del fango già stabilizzato e della medesima tipologia, quindi con l’ausilio di un nastro brandeggiante scaricato nell’apposito settore. I fanghi sono poi inviati al riutilizzo in agricoltura secondo le prescrizioni tecniche specifiche.

Con nota del 04.05.2015 la ditta ha comunicato che *“con riferimento all’appendice 4 punto 1.2 della DGR 2031 del 01/07/2014 precisiamo, che il trattamento con ossido di calce effettuato dall’azienda , è di tipo “convenzionale””*.

### **Messa in riserva dei fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura**

La messa in riserva dei fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura avviene in conformità al paragrafo 5.7 della DGR 2031 del 01.07.2014 e s.m.i..

I fanghi sono stoccati in cumuli suddivisi per CER in conformità alla normativa vigente. I cumuli sono tenuti separati mediante camminamenti o l’utilizzo di barriere tipo New Jersey. Qualora il fango sia stato conferito con già i requisiti di idoneità, il CER utilizzato per ciascun cumulo sarà quello di ingresso; se invece è stato effettuato il trattamento (R12), la partita di fango verrà riclassificata con codice 190599.

Il successivo invio all’utilizzo in agricoltura avverrà previo accertamento, secondo la normativa vigente, del rispetto dei valori di cui alla Tabella A dell’Allegato 1 alla DGR 2031/2014 e s.m.i..

Ogni cumulo è identificato con apposita cartellonistica.

### **Utilizzo in agricoltura dei fanghi ricevuti presso l’impianto**

La ditta è in possesso del provvedimento n.7/2017 del 28/02/2017 con il quale la Provincia di Pavia ha autorizzato il *“(…) Rinnovo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell’art.9 del D.lgs. 99/92, della DGR Lombardia 2031/2014 e s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero agronomico (R10) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento (R12) presso l’impianto sito in Carvico (Bg) via Don Pedrinelli 53, su terreni agricoli della Provincia di Pavia.”* Il quantitativo massimo di rifiuti autorizzati all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) nel territorio della Provincia di Pavia è di 24.600 t/anno.

### **ISTANZA PRESENTATA**

Con istanza datata 29.03.2017, successivamente integrata, la Ditta ECO-TRASS S.r.l. ha chiesto il rinnovo con modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto sito in Comune di Carvico - Via Don Pedrinelli, 53, di cui all’autorizzazione rilasciata con provvedimento D.D. n. 2925 del 8.10.2007 e s.m.i., con accorpamento dell’attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) autorizzata con D.D. n. 185 del 22.02.2017.

## INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELL'ISTANZA DI RINNOVO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

A seguito dell'aggiornamento catastale ed alla luce della definizione del perimetro impianto, la ditta ha comunicato che l'impianto insiste sui mappali identificati al foglio 8 con i nn. 1552, 3777, 6157.

Con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 datata 28.03.2017 il legale rappresentante della ditta ha dichiarato che *"la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto in quanto proprietaria dell'area"*.

Ai fini dell'accorpamento dell'attività autorizzata con D.D. n. 185 del 22.02.2017 (senza modifiche rispetto a quanto autorizzato) con l'attività autorizzata con D.D. n. 2925 dell'8.10.2007 e s.m.i. (senza aumento della capacità volumetrica complessiva e tenendo conto delle modifiche richieste con l'istanza presentata), le aree dedicate all'attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) sono state rinominate con codice alfanumerico che inizia con F secondo la configurazione descritta nella tabella seguente:

			<b>Area (mq)</b>	<b>Volume (mc)</b>	<b>Peso (t)</b>	<b>Operazione</b>
F2	Fanghi pronti per l'utilizzo in alternativa Area di Verifica	020204;	135,63	670	804	R13
	Fanghi pronti per l'utilizzo	020305;				
		020403;	549,90	2.440	2.928	R13
		020502;				
F3	Fanghi pronti per l'utilizzo	020603;	645,00	2.250	2.700	R13
		020705;				
F4	Fanghi pronti per l'utilizzo	030311;	417,73	1.500	1.800	R13
		040220;				
		190805;				
		190599;				
Quantitativo totale stoccaggio fanghi da destinarsi al riutilizzo agricolo				6.860	8.232	
F1	Ricezione fanghi e messa in riserva fanghi da destinarsi alla stabilizzazione	020204;	40,00	100	120	R13
		020305;				
		020403;				
F5	Stabilizzazione fanghi con CaO	020502;	115,00	/	/	R12
		020603;				
		020705;				
		030311;				
		040220;				
		190805				

Le planimetrie di riferimento sono:

- Tavola 3 "Layout gestione rifiuti", data emissione: Novembre 2012, Revisione: Settembre 2017;
- Tavola 4 "Planimetria generale dell'insediamento", data emissione: Luglio 2017, Revisione: Agosto 2017 (**ALLEGATO AI1**)

### PARERI DEGLI ENTI

Si veda l'**ALLEGATO AI (Rifiuti)**, punto 8.

### CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

Si veda l'**ALLEGATO AI (Rifiuti)**, punto 9.

### OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Considerato che:

- con D.G.R. n. X/7076 dell'11.09.2017 (pubblicata sul BURL S.O. n. 38 del 18.09.2017) la Regione Lombardia ha definito *"Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei per all'utilizzo in agricoltura, alla DGR 2031/2014 recante disposizioni regionali per il"*

*trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 12". Con tale provvedimento è stabilito di:*

- *approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della (...) deliberazione, recante i parametri e relativi limiti di concentrazione che i fanghi di depurazione dovranno rispettare ai fini del loro utilizzo a beneficio dell'agricoltura, i parametri da monitorare nelle fasi di caratterizzazione e ammissibilità agli impianti di trattamento, nonché le metodiche di analisi;*
  - *stabilire che i limiti di concentrazione relativi ai nuovi parametri da considerare ai fini dello spandimento dei fanghi a beneficio dell'agricoltura debbano applicarsi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della (...) deliberazione;*
  - *stabilire che le autorità competenti provvedano al riesame dei singoli provvedimenti autorizzativi alle disposizioni approvate (...), entro 6 mesi dalle data di pubblicazione sul BURL della (...) deliberazione;*
  - *stabilire che le nuove disposizioni riguardanti le fasi di caratterizzazione e ammissibilità di cui all'Allegato 1 debbano applicarsi a partire da 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della (...) deliberazione;*
- con successiva nota regionale prot. n. 51537 del 18.09.2017 è stato precisato, relativamente alla tabella C allegata alla D.G.R. n. X/7076 del 11.09.2017, che:
    - per i Nonifenoli (rispetto ai quali si intende l'isomero "para"), può essere utilizzata la metodica EPA3550C 2007+EPA8270E 2017;
    - per gli Idrocarburi (C10-C40) può essere utilizzata anche la metodica UNI EN ISO 16703 2011,la presente Scheda Tecnica è stata aggiornata anche alla luce della predetta D.G.R. n. X/7076 del 11.09.2017 e della successiva nota regionale prot. n. 51537 del 18.09.2017.

Relativamente alla rete di raccolta e trattamento acque meteoriche nonché allo scarico in pubblica fognatura si demanda all'**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura** del presente provvedimento.

Relativamente alle emissioni in atmosfera si demanda all'**ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)** al presente provvedimento.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) già autorizzata con D.D. n. 185 del 22.02.2017, l'istruttoria tecnico-amministrativa sull'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole a condizione che venga rispettato quanto di seguito indicato.

## **PRESCRIZIONI**

1. L'impianto è autorizzato a svolgere le seguenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi:
  - messa in riserva (R13) di 6.860 mc (pari a 8.232 t) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi già stabilizzati destinati allo spandimento su suolo a beneficio dell'agricoltura;
  - messa in riserva (R13) di 100 mc (pari a 120 t) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi da destinarsi alla stabilizzazione (R12) per il successivo spandimento su suolo a beneficio dell'agricoltura;
  - spandimento su suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di 24.600 t/anno (pari a 20.500 mc/anno) di rifiuti speciali non pericolosi, che rappresenta anche il quantitativo massimo di rifiuti ricevibili presso l'impianto;
2. l'impianto deve garantire la possibilità di deposito (totale di messa in riserva in ingresso ed in uscita) di quantitativi di fanghi e fanghi trattati pari ad almeno un terzo della potenzialità autorizzata per le operazioni R10 (capacità di contenimento dei fanghi per almeno 120 giorni), permettendo di fare fronte ai periodi di divieto di utilizzo dei fanghi e nel contempo garantire il servizio di pubblica utilità nei periodi di impossibilità utilizzo dei fanghi;
3. l'impianto deve essere conforme a quanto riportato nelle tavole indicate ai punti 11.2 e 11.10 dell'**ALLEGATO AI (Rifiuti)**;

4. i tipi di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono i seguenti:

EER	R12	R13	NOTE
020204	X	X	
020305	X	X	
020403	X	X	
020502	X	X	
020603	X	X	
020705	X	X	
030311	X	X	
040220	X	X	Limitatamente a fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dal lavaggio della lana sucida
190805	X	X	
190599		X	Fango non previsto in ingresso ma derivante dall'operazione di trattamento/condizionamento (R12) effettuata

#### CARATTERIZZAZIONE E AMMISSIBILITA'

5. prima della ammissibilità dei fanghi il gestore dell'impianto di trattamento deve acquisire dal produttore dei medesimi idonea certificazione sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dei fanghi stessi (risultanze analitiche) e le informazioni sul relativo processo di generazione, nonché la caratterizzazione degli stessi effettuata secondo quanto riportato nell'APPENDICE 2 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i., al fine di verificare la compatibilità del rifiuto all'impianto;
6. il gestore dell'impianto di trattamento deve dotarsi di un protocollo scritto di caratterizzazione e ammissibilità dei fanghi secondo lo schema riportato nell'APPENDICE 2 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
7. la tipologia di indagini e le relative frequenze indicate in APPENDICE 2 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i., devono essere rispettate a cura del soggetto autorizzato. I metodi di analisi e di campionamento dei fanghi sono indicati nell'APPENDICE 5 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.. La verifica analitica dei fanghi in fase di ammissibilità è eseguita per ogni conferimento di fanghi, con l'eccezione dei fanghi provenienti con continuità da un determinato ciclo tecnologico, per i quali la diversa frequenza di verifica è indicata in APPENDICE 2 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
8. per i rifiuti individuati con codici specchio, da sottoporre a operazioni di utilizzo agricolo, deve inoltre essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;
9. il gestore dell'impianto di trattamento verifica l'accettabilità dei fanghi, analizzando i parametri previsti in APPENDICE 2 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.. Per i fanghi in accettazione dovranno essere rispettate le concentrazioni ammissibili dei parametri di Tabella 5.1 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
10. i fanghi ritirati aventi già le caratteristiche chimico – biologiche adatte per l'utilizzo in agricoltura (Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.), per i quali pertanto non sono previsti trattamenti di igienizzazione, devono stazionare comunque nel settore "fanghi pronti per l'utilizzo";
11. il gestore dell'impianto di trattamento comunica alla Provincia di Bergamo e all'ARPA entro e non oltre 24 ore i casi in cui la partita di fango è respinta, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione e le motivazioni della non ammissibilità dei fanghi;

#### TRASPORTO

12. il trasporto dei fanghi dal depuratore all'impianto autorizzato al trattamento e dallo stesso all'utilizzo in agricoltura deve essere svolto da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le previste categorie e classi (categoria 4 – Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e agli obblighi di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Non è da considerare trasporto la movimentazione interpodere dei fanghi trattati attuata con i mezzi che devono effettuare l'utilizzo sui terreni, purché non siano usati accessi su strade pubbliche (comunali, provinciali o statali);
13. il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei a evitare ogni dispersione durante il trasferimento e a garantire la massima sicurezza sotto il profilo igienico – sanitario. In caso di trasporto di

altri materiali o rifiuti, i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto di fanghi destinati all'agricoltura;

14. fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche stabilite nei singoli provvedimenti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, relative al trasporto di rifiuti speciali, ogni fase di trasporto dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, dal luogo di produzione agli impianti di trattamento/condizionamento e/o al luogo di utilizzo deve essere effettuata con mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, deve essere comunque garantita la copertura del container con telo impermeabile. Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di fango, la copertura dovrà essere mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio;

#### RICEZIONE DEI FANGHI

15. deve essere garantita la separazione dei fanghi idonei a seguito dell'ammissione da quelli in attesa di verifica analitica, nonché dei fanghi da respingere per esito negativo nella fase di verifica mediante settori separati o settori dinamici a diversa funzione nel tempo;
16. i settori di ricezione e di messa in riserva devono essere segnalati con cartellonistica, che ne evidenzia la sola e specifica funzione in corso ("fanghi da trattare", "fanghi pronti per l'utilizzo", "fanghi in attesa di accettabilità", "partita da respingere");
17. la ricezione dei fanghi/rifiuti deve comunque avvenire in aree libere, aventi le medesime caratteristiche delle aree di messa in riserva, fermo restando che, in sede di controllo, tutti i rifiuti presenti in impianto concorrono al conteggio del quantitativo di messa in riserva (R13) da confrontarsi con il quantitativo autorizzato;

#### MOVIMENTAZIONE

18. la movimentazione dei fanghi deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti alle operazioni e dell'ambiente, evitando la formazione di aerosol e polveri;
19. la movimentazione dei fanghi palabili dalle aree di ricezione a quelle di messa in riserva in ingresso, trattamento e messa in riserva in uscita può essere effettuata con mezzi meccanici;
20. per i fanghi allo stato solido e pulverulento sono adottati sistemi di movimentazione tali da evitare la dispersione delle polveri ed i pericoli di esplosività, utilizzando nastri trasportatori in depressione o sistemi analoghi; in alternativa è consentito umidificare i fanghi con acqua prima di ogni movimentazione;
21. la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della loro dannosità; durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

#### MESSA IN RISERVA DEI FANGHI

le operazioni di messa in riserva sono configurabili, con riferimento all'allegato C della IV parte del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., come operazioni R13 propedeutiche al trattamento laddove necessario;

22. deve essere garantita, anche nel tempo, l'impermeabilizzazione della pavimentazione delle aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature e dalle soste dei mezzi operanti a qualsiasi titolo con il fango in modo da facilitare il contenimento e la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;
23. il deposito non può avvenire lasciando i fanghi/rifiuti sui mezzi di trasporto;
24. la movimentazione e la messa in riserva, da effettuarsi in condizioni di sicurezza, devono:
  - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
  - evitare rumori e molestie olfattive;
  - non produrre degrado ambientale né paesaggistico;
  - rispettare le norme igienico-sanitarie;
  - garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione;
25. per la messa in riserva dei fanghi possono essere utilizzati tutti i settori di deposito a condizione che siano evidenziati con la necessaria cartellonistica. I fanghi messi in riserva devono essere avviati alle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) entro 6 mesi dall'ingresso all'impianto;

## TRATTAMENTO DEI FANGHI

le operazioni di trattamento sono configurabili, con riferimento all'allegato C della IV parte del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., come operazioni R12 propedeutiche all'utilizzo in agricoltura;

26. deve essere garantita, anche nel tempo, l'impermeabilizzazione della pavimentazione delle aree di trattamento in modo da consentire la captazione di eventuali percolazioni o dispersioni del fango all'esterno delle stesse;

27. il fango deve essere sottoposto a stabilizzazione entro 24 ore dal ricevimento. Durante il trattamento, che consiste nell'additivazione di calce viva (CaO) in misura del 3% sul peso tal quale, per l'igienizzazione del fango si devono instaurare reazioni esotermiche che portano la temperatura della massa di fanghi fino a circa 50°-70°C. A seguito del trattamento deve essere raggiunto un valore di pH almeno pari a 12 che deve essere garantito per un periodo pari almeno a 24 ore. L'igienizzazione chimico fisica dei fanghi deve abbassare la carica potenzialmente patogena del fango e ridurre la presenza di Salmonelle e Coliformi fecali. I fanghi utilizzabili in agricoltura devono essere stabilizzati: in essi il rapporto SSV/SST deve essere < 60% per i fanghi di alta qualità e < 65% per i fanghi idonei;

28. i fanghi sono ammessi all'utilizzo in agricoltura se:

- a) sono stati sottoposti a trattamento;
- b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti oltre i limiti di Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i., e/o biodegradabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- d) al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti dalle presenti linee guida;
- e) non sono pericolosi ai sensi dell'Allegato D – Introduzione - della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

29. i fanghi pronti per l'utilizzo in agricoltura vengono classificati in tre differenti categorie:

1. fanghi recuperabili in agricoltura (di alta qualità): a questa categoria appartengono quei fanghi che rispettano tutti i limiti di Tabella A prima colonna dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
2. fanghi recuperabili in agricoltura (idonei): a questa categoria appartengono quei fanghi che rispettano tutti i limiti di Tabella A seconda colonna;
3. fanghi non recuperabili in agricoltura (non idonei): a questa categoria appartengono tutti quei fanghi che non rispettano i limiti di Tabella A e che pertanto avranno destinazioni alternative al recupero in agricoltura (Cfr. APPENDICE 6 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.).

L'accertamento del rispetto nei fanghi "pronti per l'utilizzo" dei valori di cui sopra può essere effettuato dall'organo di controllo direttamente in fase di spandimento o nell'area di stoccaggio dei "fanghi idonei all'utilizzo";

## MESSA IN RISERVA DEI FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA

30. la permanenza dei fanghi in stoccaggio deve essere tale da garantire comunque che non si inneschino nuovi processi (es. fermentazione) che vadano ad alterare la stabilità del fango o lo stato di igienizzazione, liberando sostanze maleodoranti, o tali da renderlo comunque non più idoneo per l'utilizzo in agricoltura;

31. i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura devono essere chiaramente identificati nell'impianto di trattamento dalla data di notifica/comunicazione della campagna di utilizzo. Nei periodi di vigenza dei termini delle operazioni comunicate dall'utilizzatore, i fanghi nei settori di messa in riserva, autorizzati e destinati a "fanghi pronti per l'utilizzo", devono essere conformi alle caratteristiche fissate per le operazioni R10;

32. i fanghi stoccati nel settore "fanghi pronti per l'utilizzo" devono presentare le proprietà agronomiche e rispettare i valori limite di cui alla Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;

33. il caricamento per il successivo utilizzo in agricoltura deve avvenire prelevando esclusivamente i fanghi di cui al precedente punto;

34. i campioni dei fanghi sono tenuti a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di sei mesi per la verifica del rispetto dei valori relativi ai "metalli pesanti" indicati nella Tabella A (Valori limite e

- concentrazioni caratterizzanti i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei avviati all'utilizzo in agricoltura) dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
35. i fanghi trattati provenienti dall'industria agroalimentare e individuati dai CER 020305 020403 020502 020603 possono essere utilizzati in agricoltura con lo stesso CER di entrata all'impianto solo se stoccati presso l'impianto di trattamento in lotti individuati e distinti per codice CER e se non hanno subito trattamenti e miscelazione con rifiuti identificati con altri codici CER;
36. il fango derivante dal trattamento con calce (R12), deve essere univocamente identificato con codice CER 190599 (limitatamente alla frazione direttamente riutilizzabile in agricoltura);

#### CONDIZIONI E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FANGHI

37. l'utilizzo in agricoltura dei fanghi trattati è subordinato al rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalle norme Comunitarie e Nazionali, nonché da quanto riportato nella nella DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.. Secondo quanto disposto dalla Direttiva 86/278/CEE, dal D.Lgs. 99/92 nonché dalle determinazioni regionali, l'utilizzo dei fanghi deve apportare beneficio all'agricoltura prevenendo ed evitando effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;
38. l'utilizzo dei fanghi deve avvenire individuando possibili interazioni con le condizioni poste dalla "Direttiva nitrati" a seguito dell'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (L.R. 12/2007, art. 8);
39. per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. I fanghi devono sempre transitare presso l'impianto autorizzato per essere messi in riserva e/o trattati (se necessitano di igienizzazione e stabilizzazione) al fine di consentire il loro controllo prima dell'utilizzo in agricoltura; inoltre deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica;
40. i fanghi al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità di germinazione o di accrescimento di cui alla Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i., che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei fanghi e comunque almeno trimestralmente per i fanghi idonei e semestralmente per i fanghi di alta qualità;
41. sui fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso siano rispettati i valori indicati in Tabella A (Valori limite per i fanghi di alta qualità ed i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura) dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. I metodi di analisi e di campionamento dei fanghi sono indicati nell'APPENDICE 5 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
42. l'impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato:
- sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento;
  - sui terreni che non siano territorialmente localizzati in Comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlato alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili).
- L'individuazione dei Comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale;
43. l'impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno "set aside" nudo non rotazionale;
44. al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante, deve essere evitato un eccessivo accumulo di fanghi in attesa di spandimento sui singoli appezzamenti di terreno. Sul luogo della campagna di spandimento può essere presente un solo cumulo di volume massimo di 90 mc. Ciò in quanto cumuli di limitata dimensione agevolano poi una distribuzione ed interrimento più omogeneo dei fanghi sul/nel terreno. I cumuli di fanghi devono essere sempre presidiati da personale in grado di fornire informazioni sulla presenza del materiale accumulato;

45. i fanghi devono essere apportati al terreno seguendo le buone pratiche agricole con adeguata uniformità su tutte le aree interessate, evitando la mera stesura, localizzata su superficie contenuta, del carico oggetto della distribuzione;
46. il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17:00. Lo spandimento e l'interramento del fango in cumulo devono avvenire entro un tempo massimo di 3 ore dallo scarico in campo. La verifica del termine temporale può essere fatta anche con riferimento all'orario riportato sul formulario di identificazione che accompagna il carico e che deve essere sempre presente sul luogo di conferimento;
47. l'interramento dei fanghi palabili deve essere effettuato contestualmente allo spandimento, secondo le modalità di cui al paragrafo successivo. In caso di sospensione della messa a dimora dei fanghi per cause di forza maggiore (guasto mezzi di spandimento e/o interramento, improvvisa modifica condizioni meteo), deve essere effettuato il ricarico dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo;
48. la messa a dimora del fango deve avvenire tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta. I fanghi in fase liquida o pompabile possono essere applicati esclusivamente tramite iniezione profonda nei terreni (a solco chiuso);
49. devono essere disponibili ed utilizzati un numero di mezzi per la messa a dimora tale da consentire che l'interramento avvenga entro il limite temporale stabilito al punto 46;
50. sulle colture a destinazione forestale produttiva, sussiste l'obbligo di lavorazione tramite discatura profonda e/o ripetuta del terreno per l'interramento dei fanghi;
51. i fanghi liquidi (o comunque in fase liquida o pompabile) non possono essere applicati con la tecnica della irrigazione a pioggia, ma solo tramite iniezione profonda nei terreni;
52. nel caso di colture erbacee, l'applicazione dei fanghi pompabili può avvenire solo prima della semina, con immissione diretta nel terreno. Non è comunque da considerare immissione diretta nel terreno la mera dispersione;
53. i fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute degli operatori del settore in osservanza di quanto disposto al punto 6), art. 3 del D.Lgs. 99/92;
54. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi l'applicazione dei fanghi è sospesa per evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivanti dai fanghi stessi;
55. nelle risaie lo spandimento deve cessare almeno 45 giorni prima dell'adacquamento;
56. l'utilizzazione nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali), con lavorazione del terreno e interramento, può essere eseguito solo fino a 5 settimane precedenti la raccolta del prodotto o il pascolamento;
57. i fanghi possono essere utilizzati nel rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto previsto nella parte C dell'allegato 3 della DGR n. 5868/07 e s.m.i.;
58. l'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve essere effettuata solamente in presenza di idonei piani di fertilizzazione che dimostrino il rispetto dei fabbisogni massimi delle colture e tenendo conto degli apporti di metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite di cui alla Tabella 6.1 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. non siano superati a seguito dell'utilizzo dei fanghi;
59. la valutazione agronomica dell'utilizzo dei fanghi deve essere fatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 5868/07 e s.m.i. che prevede, oltre certi limiti di utilizzazione di fertilizzanti azotati, la presentazione della "Comunicazione nitrati" (POA/s-PUA/s). La valutazione deve inoltre considerare la superficie agricola utilizzata per la distribuzione degli stessi, le misure agroambientali e i vincoli sovraordinati. La comunicazione nitrati, laddove prevista, deve considerare il quantitativo di elementi concimanti apportati, il periodo di applicazione e l'efficienza di utilizzo dei fanghi trattati. Se, oltre ai fanghi, vengono distribuiti fertilizzanti di sintesi e/o organici, gli apporti di elementi fertilizzanti di questi ultimi vanno aggiunti ed entrambi ricompresi in un piano di fertilizzazione che tenga conto delle colture praticate ed essere riferito all'arco temporale della rotazione colturale aziendale. Il soggetto autorizzato dovrà fornire all'azienda agricola le informazioni riguardanti gli apporti di elementi nutritivi derivanti dall'utilizzo dei fanghi. Qualora l'impresa agricola risulti esonerata dalla presentazione della "Comunicazione nitrati", dovrà comunque predisporre idoneo piano di fertilizzazione;
60. atteso che l'utilizzazione agronomica, secondo una "buona pratica agricola", di qualunque sostanza che apporta nutrienti ai suoli, ha come presupposto che le quantità distribuite con l'insieme dei materiali (concimi minerali + effluenti zootecnici + gessi di defecazione + altre matrici organiche fra cui quindi anche i fanghi) corrispondano ai fabbisogni delle colture, in modo tale da evitare accumuli nei terreni e/o dispersioni

nell'ambiente (acqua e aria), è necessario che i P.U.A. ed i piani di fertilizzazione prevedano gli apporti di nutrienti derivanti dalle materie sopra indicate.

A tal fine è obbligatorio che, per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, sia comunicato all'utilizzatore (agricoltore), come dati medi annui:

- il titolo di N, P (inteso come  $P_2O_5$ ), K (espresso come % sul tal quale o sulla sostanza secca);
- la % di sostanza secca;
- la concentrazione dei principali metalli presenti (Zn, Cu, Cd, As espressi in mg/kg di sostanza secca).

Dovranno essere trasmesse agli utilizzatori anche copia di tutte le analisi singole effettuate sui fanghi conferiti nei relativi terreni;

61. l'apporto di fanghi nei terreni è subordinato all'analisi dei parametri ed al rispetto dei valori limite previsti per i fanghi così come indicato nella Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
62. l'accertamento analitico ed il campionamento dei fanghi trattati idonei all'utilizzo in agricoltura (R10) deve essere eseguito secondo quanto stabilito in APPENDICE 5 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;

#### AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA

63. sono di seguito riportati gli adempimenti a carico del soggetto autorizzato (i riferimenti all'applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti - Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - ARPA Lombardia - in seguito "applicativo web ARPA" – sono validi dalla data di operatività dell'applicativo medesimo):

- a) i terreni autorizzati per lo spandimento fanghi devono essere riportati in una specifica tabella allegata all'atto autorizzativo. Gli stessi devono essere inseriti dalla Ditta nell'applicativo web ARPA (quando sarà disponibile);
- b) le aree agricole di spandimento dei fanghi devono essere indicate in uno specifico piano di fertilizzazione che il richiedente l'autorizzazione deve acquisire e conservare presso il cantiere di spandimento;
- c) la richiesta di utilizzo di nuovi terreni, completa della documentazione prevista dal D.Lgs. 99/92 e DGR 10161/02, è inoltrata tramite PEC dalla Ditta alla Autorità competente autorizzatoria e per conoscenza agli Enti Locali territorialmente competenti ed al Dipartimento ARPA ed integrata dalla Ditta stessa con la compilazione dello specifico applicativo web ARPA;
- d) l'atto di disponibilità dei terreni all'effettuazione del recupero R10 da parte del proprietario e/o del conduttore ha durata massima biennale; pertanto deve essere rinnovato e può essere inviato contestualmente alle analisi, anch'esse di durata biennale, dei terreni dati in disponibilità;
- e) l'utilizzo di nuovi terreni ricompresi nell'ambito territoriale regionale è soggetto a specifico nulla osta all'esercizio dell'operazione R10 da parte della Autorità competente, laddove trattasi di soggetto già autorizzato dalla medesima Provincia o dalla Regione. Nel caso in cui l'Autorità competente non si esprima nei termini previsti il nulla osta si intende rilasciato;
- f) poiché la possibilità di utilizzo di nuovi terreni si configura quale variante non sostanziale all'autorizzazione in essere, i termini previsti per il rilascio del nullaosta all'utilizzo di nuovi terreni ammontano a 90 giorni per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- g) l'utilizzo di terreni in ambiti territoriali di Province diverse da quelle che hanno già autorizzato le operazioni è soggetto a specifiche autorizzazioni all'esercizio dell'operazione R10 rilasciate dalle Province territorialmente competenti. Attualmente la ditta dispone di autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92, dalla Provincia di Pavia con atto n.9/2007 per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'impianto di trattamento/condizionamento ubicato in Comune di Carvico (BG) via Don Pedrinelli n. 53, oggetto del presente provvedimento, per un quantitativo massimo pari a 24.600 tonnellate/anno. La ditta dovrà comunicare alle Province di Bergamo e di Pavia qualsiasi variazione relativa alla disponibilità dei terreni interessati all'utilizzo dei rifiuti entro 30 giorni dall'effettiva variazione;
- h) per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura (campagne di spandimento), il soggetto autorizzato deve, con almeno 10 giorni di anticipo, effettuare le operazioni di notifica di cui all'APPENDICE 7 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. secondo le modalità indicate al successivo punto 64:
  1. compilare lo specifico applicativo web ARPA con tutte le informazioni previste;
  2. notificare l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi (campagna di spandimento) alla Autorità competente autorizzatoria, con le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/92 integrate con le risultanze analitiche previste nella Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. indicando

anche i giorni effettivi di spandimento, ovvero dare comunicazione tramite PEC dell'avvenuta compilazione dell'applicativo web ARPA alla Autorità competente autorizzatoria, ai Comuni interessati ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente;

3. come previsto al punto 5.7 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i., dalla data di notifica/comunicazione della campagna di spandimento, i fanghi stoccati nel settore "fanghi pronti per l'utilizzo" devono presentare le proprietà agronomiche e rispettare i valori limite di cui alla Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
  4. dare comunicazione agli Enti interessati e ad ARPA dell'avvio delle operazioni di spandimento, completa dell'indicazione del Comune e dell'Az. Agricola interessata, del foglio e mappali o indicazioni topografiche precise della zona interessata, entro le ore 9.00 del giorno stesso;
  - i) entro 30 giorni dal termine della campagna di spandimento, il soggetto autorizzato dovrà compilare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e secondo lo schema previsto all'allegato III B del medesimo decreto il Registro di Utilizzazione dei Terreni (dotato di pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia);
  - j) entro 60 giorni sempre dal termine della campagna, il soggetto autorizzato dovrà aggiornare le informazioni relative al quantitativo del fango utilizzato e le relative superfici interessate tramite la compilazione, quando sarà disponibile, dell'applicativo web ARPA;
64. la notifica di cui al punto 63, lett. h) che precede deve contenere le informazioni riportate al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92 e deve essere trasmessa via PEC a Provincia, Comune ed ARPA competenti, indicando gli estremi delle operazioni previste. La notifica deve contenere:
- a) gli estremi (denominazione soggetto, indirizzo impianto numero e data autorizzazione di riferimento) dell'impianto di provenienza dei fanghi (impianto di produzione o di trattamento);
  - b) i dati analitici dei fanghi trattati, ovvero esplicito e preciso riferimento ad analisi eventualmente già precedentemente trasmesse;
  - c) l'identificazione dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi trattati (Comune, foglio, mappale, eventuale ulteriore identificativo - devono essere terreni già individuati in autorizzazione o oggetto di nullaosta);
  - d) i dati analitici dei terreni (deve esservi diretta correlazione tra terreno e rispettive analisi rappresentative);
  - e) le colture in atto e quelle previste;
  - f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi trattati; pertanto inizio e fine, ovvero inizio e durata, con specificazione dell'eventuale esclusione di giornate festive o prefestive;
  - g) le dichiarazioni circa gli elementi relativi alla titolarità e messa in disponibilità dei terreni.

In caso di documentazione relativa ai terreni ancora in corso di validità, agli Enti a cui tale documentazione è stata già fornita in sede di istruttoria o di notifiche precedenti non sarà necessario inviarne nuova copia, ferma restando la necessità di un esplicito riferimento alla documentazione disponibile e della puntuale identificazione dei terreni.

I periodi previsti per le operazioni devono essere congrui con quanto necessario per l'apporto dei fanghi trattati e la lavorazione del terreno su tutti gli appezzamenti considerati ed in ogni caso non potranno superare la durata di 30 giorni. Per tutti i giorni indicati devono pertanto esserci operazioni in corso.

Laddove, per cause di forza maggiore, comprese avverse condizioni meteorologiche od ambientali, non sia possibile avviare o continuare il corretto svolgimento delle operazioni già annunciate, la relativa sospensione o abbandono è comunicata almeno entro le ore 9.00 del primo giorno interessato da rinvio o sospensione mediante fax o PEC agli Enti interessati.

Le operazioni possono in parte o in tutto essere rinviate, tenendo comunque in considerazione che la relativa (nuova) comunicazione deve essere effettuata nei modi e termini ordinari sopra indicati.

La notifica perde immediata efficacia se le analisi dei terreni risultano scadute (non sono rinnovate secondo la periodicità prescritta) e deve essere interrotta se il conduttore decide di non utilizzare più i fanghi. La disdetta deve essere trasmessa agli Enti interessati.

A decorrere dalla comunicazione della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti di ARPA Lombardia, le notifiche dovranno essere effettuate solo compilando l'applicativo web ARPA collegato al sistema informatico per la raccolta e gestione dei dati sui rifiuti urbani (ORSO), dedicato all'utilizzo dei fanghi in agricoltura;

65. considerato che l'applicativo web ARPA è predisposto per contenere le informazioni previste al comma 3. dell'art. 9 del D.Lgs. 99/92, gli obblighi della notifica sono assolti seguendo la procedura indicata. Mediante l'utilizzo dell'applicativo web ARPA sono altresì assolti gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 99/92.

L'obbligo di adesione al sistema di compilazione telematica costituito dall'applicativo web ARPA avverrà dopo adeguato periodo di sperimentazione e validazione dello stesso della durata minima di tre mesi e sarà reso cogente con atto della competente Direzione Generale.

Fino all'entrata in vigore dell'applicativo web ARPA, ogni comunicazione e notifica deve essere effettuata esclusivamente tramite PEC;

#### DIVIETI DI UTILIZZO

66. l'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

- a) per i fanghi che non presentano le proprietà agronomiche e non rispettano i valori limite di cui alla Tabella A dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
- b) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
- c) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura;
- d) all'interno dei pioppeti nei periodi dal 1 luglio al 31 gennaio con l'esclusione dei periodi di reimpianto;
- e) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 m. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- f) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
- g) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto;
- h) quando sia accertata l'esistenza di un pericolo per la salute umana e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente. Tale condizione deve essere sussistente od imminente;
- i) su terreni:
  - non rispondenti alle caratteristiche di cui alla Tabella 6.1 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
  - allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
  - con acclività maggiore del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore a 30%;
  - con pH minore di 5. Il dato analitico è quello della prova effettuata sul campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni dell'APPENDICE 5 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
  - con C.S.C. minore di 8 meq/100g il dato analitico è quello della prova effettuata sul campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni dell'APPENDICE 5 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
  - destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
  - destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
  - quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
  - soggetti a vincolo idrogeologico;
  - ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
  - situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
  - destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque riservati ad uso pubblico;
  - interessati da boschi naturali;

- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d’acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- situati nelle aree S.I.C. (Siti d’Interesse Comunitario);
- situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all’utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- interessati da recuperi o ripristini di carattere ambientale non costituenti bonifiche agrarie, che abbiano determinato movimenti di terra con alterazione della stratigrafia del suolo (es. cave, bonifiche ambientali), per un periodo di almeno 10 anni dal termine dei lavori;
- destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);

#### CONDIZIONI DEI TERRENI

67. i terreni che ricevono i fanghi devono avere e mantenere caratteristiche tali da non superare i valori limite di cui alla Tabella 6.1 dell’Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. anche a seguito dello spandimento dei fanghi;
68. per detti terreni devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura nel rispetto dei piani di fertilizzazione e del bilancio dell’azoto, deve essere pari a:
    - 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con  $CSC \leq 15$  meq/100 g e  $pH < 6$ , considerata l’aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggiore assorbimento da parte delle piante;
    - 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C.  $> 15$  meq/100g. e il pH maggiore di 5 e minore di 6 o con una C.S.C.  $\leq 15$  meq/100g e il compreso tra  $6 < pH < 7,5$ ;
    - 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una CSC (capacità di scambio cationico)  $> 15$  meq/100 g e pH compreso tra 6 e 7,5;
    - 7,5 t/ha di sostanza secca per i terreni il cui  $pH > 7,5$ ;
    - i fanghi biologici provenienti dall’industria agroalimentare ed individuati dai C.E.R. 020305 020403 020502 020603 possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli indicati alla Tabella A dell’Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. (colonna fanghi idonei);
  - b) qualora si rendano necessari più campioni/analisi per definire l’idoneità del singolo terreno (es. superficie  $> 5$  ha), ai fini della caratterizzazione del terreno dovranno essere considerati i valori più cautelativi ricavati;
  - c) non possono essere utilizzati per ricevere fanghi i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nella Tabella 6.1 dell’Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i., anche per un solo elemento; tali limiti di concentrazione non devono inoltre essere superati dopo ed a causa dell’utilizzo agronomico dei fanghi;
  - d) le analisi ed i campionamenti dei terreni devono essere effettuate secondo quanto stabilito in APPENDICE 5 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla Autorità Competente; i risultati analitici dovranno essere inoltrati anche ad ARPA, almeno fino a quando non saranno inseriti nello specifico applicativo web dell’Osservatorio Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto di ARPA Lombardia;

- e) i piani di fertilizzazione devono tenere conto degli apporti di metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite di cui alla Tabella 6.1 della DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. non siano superati a seguito dell'utilizzo dei fanghi;
- f) i terreni oggetto di utilizzo dei fanghi possono essere utilizzati per ciascuna annualità da un solo soggetto autorizzato;

#### RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

- 69. l'utilizzo dei fanghi in agricoltura è a tutti gli effetti una attività di gestione rifiuti, pertanto è prescritta la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, prevista dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, e l'obbligo di comunicazione annuale dei fanghi prodotti e/o gestiti in conformità all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006, nei tempi e modi ivi richiamati, fino all'entrata in vigore del sistema SISTRI;
- 70. i singoli movimenti di conferimento dei fanghi devono comparire nell'apposito Registro di Utilizzazione dei Terreni (di cui al precedente punto 63), da realizzarsi secondo lo schema previsto all'allegato III B al D.Lgs. 99/92, con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia, o secondo quanto stabilito dal SISTRI. All'interno del Registro di Utilizzazione devono essere riportati i dati relativi a:
  - a) i risultati delle analisi dei terreni (possono essere allegate le analisi, purché riportino riferimento ai terreni oggetto delle registrazioni);
  - b) i quantitativi di fanghi ricevuti;
  - c) la relativa composizione e caratteristiche (possono essere allegate le analisi, purché corrispondenti alle schede di accompagnamento registrate);
  - d) il tipo di trattamento subito (possono essere allegate le schede di accompagnamento registrate);
  - e) il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore (il produttore, se diverso dal depuratore d'origine, è l'impianto di trattamento se effettua miscele);
  - f) i quantitativi di fanghi utilizzati;
  - g) le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

Per la compilazione del Registro di utilizzazione devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- h) deve essere presente un registro per ogni azienda agricola che ha in disponibilità i terreni interessati dai movimenti da riportare nel registro;
- i) l'intestazione deve comprendere anche il riferimento al soggetto autorizzato (denominazione) all'operazione R10;
- j) lo schema di cui al D.Lgs. 99/1992 deve intendersi come formato da due tabelle, di cui la seconda ("movimenti") produce più righe per ogni rigo della prima ("terreni");
- k) la tabella "terreni" è compilata per ogni campagna ed annualità per i terreni effettivamente utilizzati (dati catastali e superficie utilizzata, coltivazione prevista, totale annuale, data finale della campagna, resa della coltura in kg/ha);
- l) la tabella "movimenti" è compilata per ogni singolo carico apportato al terreno (riferimenti della scheda di accompagnamento e relativa quantità, trasportatore, data e quantità distribuita); l'indicazione dell'impianto di provenienza non è necessaria, atteso che, per l'impostazione definita nelle presenti linee guida, deve coincidere con quello del soggetto autorizzato);
- m) al registro devono essere allegate le analisi dei terreni.

La compilazione del registro di utilizzazione è effettuata entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di spandimento fanghi, ovvero, per i dati annuali, entro la fine anno.

#### RELAZIONE ANNUALE

- 71. entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto autorizzato all'utilizzo fanghi in agricoltura deve trasmettere alla Regione Lombardia una Relazione annuale riassuntiva sui quantitativi di rifiuti ritirati nonché sulle loro caratteristiche e sui quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura e le specifiche caratteristiche suddivise per colture. Tale relazione contiene quanto previsto all'art. 14 del D.Lgs. 99/92 e sostituisce a tutti gli effetti l'obbligo previsto al comma 2 dell'articolo stesso. Nella relazione dovranno essere inoltre indicate le caratteristiche dei terreni e le superfici degli stessi suddivise per colture. L'ottemperanza all'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 99/92 è assolto altresì attraverso la puntuale e completa compilazione dell'applicativo web ARPA;

72. sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il soggetto autorizzato all'utilizzo fanghi in agricoltura deve trasmettere alla Provincia di Bergamo una relazione riassuntiva annuale sull'attività R10 svolta in termini di quantitativi recuperati, nonché logistici (Comune ed Azienda Agricola in ettari) riguardante i terreni utilizzati per lo spandimento. Anche in questo caso la compilazione dell'applicativo web ARPA sostituisce la relazione alla Provincia;

#### PERIODICITÀ DELLE INDAGINI

73. per i terreni sui quali l'utilizzo dei fanghi ha carattere di continuità o ripetitività sono effettuate indagini analitiche con periodicità biennale, determinando i parametri di cui alla Tabella 6.1 punto 6.1 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. Nel caso di utilizzo continuativo di soli fanghi di alta qualità la periodicità delle indagini analitiche è triennale;
74. le analisi dovranno essere altresì effettuate e trasmesse, a titolo di verifica dello stato finale dei terreni, entro tre mesi dal termine delle operazioni, in caso di successiva inutilizzazione di un terreno già precedentemente oggetto di utilizzo rifiuti da parte del soggetto autorizzato;
75. i fanghi destinati alla messa in riserva ed al trattamento sono sottoposti a indagini analitiche per controllare il rispetto dei valori limite fissati nell'autorizzazione in conformità alle linee guida di cui alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. secondo le periodicità previste: nella Tabella A2.2 fino al 18/03/2018 e nella Tabella B a partire dal 19/03/2018 dell'APPENDICE 2 della medesima DGR;
76. i fanghi trattati idonei all'apporto al terreno sono sottoposti a indagini analitiche per controllare il rispetto dei valori limite fissati nell'autorizzazione in conformità alle linee guida di cui alla DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. su ogni partita omogenea e comunque con una frequenza minima trimestrale laddove trattasi di fanghi derivanti dal medesimo trattamento, costante per modalità e componenti impiegate (fanghi, rifiuti e materiali). Per il parametro diossine (PCDD/PCDF) l'accertamento analitico deve essere effettuato almeno semestralmente.

#### PRESCRIZIONI GENERALI

77. per quanto applicabile e non già previsto nel presente provvedimento dovranno essere osservate le condizioni e prescrizioni riportate nella DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i.;
78. i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 99/92 e nelle linee guida regionali approvate con DGR n. 2031 del 01/07/2014 e s.m.i. (APPENDICE 5);
79. le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
80. l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R12) deve essere effettuato con modalità che garantiscano che le emissioni acustiche rispettino i limiti stabiliti dal Comune ai sensi della legge 447/95;
81. il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 99/92 e dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero, a decorrere dalla relativa operatività, ottemperare agli obblighi relativi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
82. l'impianto è soggetto all'applicazione delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 3018 del 15/02/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";
83. i mezzi di movimentazione materiali in entrata e in uscita dall'impianto non dovranno arrecare molestie al vicinato per sollevamento e diffusione di polveri e rumori (prescrizione da parere A.T.S. del 11/08/2016 prot. n. 77044);
84. dovranno essere adottate procedure di lavoro che non consentano la sosta dei mezzi in entrata all'impianto, che trasportano fanghi non ancora trattati, in aree o piazzali vicini a zone residenziali (prescrizione da parere A.T.S. del 11/08/2016 prot. n. 77044).

#### PIANO DI EMERGENZA

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericoli di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti, sversamenti di materiali contaminati in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli

impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

### **PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE**

Il gestore dell'impianto di trattamento provvede a ripristinare l'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente e quanto definito in sede di autorizzazione.

Le modalità esecutive del ripristino e del recupero ambientale sono attuate previa nulla osta dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti, fermi restando gli obblighi di cui alle vigenti norme in materia.

L'Autorità competente verifica l'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi per il successivo svincolo della garanzia fideiussoria prestata per la realizzazione ed esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 19461/04.

Redattore della Scheda: Istruttore Agro-Ambientale Ivan Corti

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> - P.ch. Cristina Bertoli -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
<b>FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE</b> - Ing. Giorgio Novati -	
<b>DIRIGENTE DEL SERVIZIO</b> - Dott. Claudio Confalonieri -	

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO RIFIUTI**

**RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R12) E SMALTIMENTO (D13-D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI CARVICO, VIA DON PEDRINELLI, 53, AUTORIZZATO CON D.D. N. 2925 DEL 08.10.2007 E S.M.I. CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI E ACCORPAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13), TRATTAMENTO/CONDIZIONAMENTO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SUCCESSIVO UTILIZZO PER LO SPANDIMENTO SUL SUOLO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA (R10) GIÀ AUTORIZZATA CON D.D. N. 185 DEL 22.02.2017.**

**TITOLARE LA DITTA ECO-TRASS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALMÈ, VIA CAMPOFIORI, 3.**

**SCHEDA TECNICA**

DITTA RICHIEDENTE:	ECO-TRASS S.R.L.
SEDE LEGALE:	Almè - Via Campofiori, 3
INSEDIAMENTO:	Carvico - Via Don Pedrinelli, 53
DATA ISTANZA	29.03.2017 (in atti provinciali ai prot. 20491 e 20497 del 03.04.2017)
INTEGRAZIONI DATI:	25.07.2017 (in atti provinciali al prot. 45944 del 28/07/2017) 02.08.2017 (in atti provinciali al prot. 47263 del 03.08.2017) 07.09.2017 (in atti provinciali al prot. 52664 del 07.09.2017) 28.09.2017 (in atti provinciali al prot. 56984 del 29.09.2017) 02.11.2017 (in atti provinciali al prot. 67120 del 20.11.2017)

**PREMESSA**

La Ditta ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in comune di Almè via Campofiori, 3 ed insediamento in comune di Carvico Via Don Pedrinelli, 53 è titolare delle seguenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006:

- D.D. n. 2925 del 08.10.2007, modificata con D.D. n. 2652 del 19.09.2008, di “*Rinnovo con varianti dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R14) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53... Titolare la ditta ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in Alme' – via Campofiori, n. 3*”, avente scadenza il 30.09.2017;
- Nulla-Osta prot. n. 134006 del 11.12.2008 per modifiche migliorative all'impianto autorizzato con D.D. n. 2925 dell'08.10.2007 e s.m.i.;
- D.D. n. 999 del 16.04.2010 (rettificata con D.D. 1086 del 26.04.2010) di “*(...) Approvazione del Piano di adeguamento alle disposizioni della DGR 8571 del 03.12.2008 “Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazioni di rifiuti” per l'impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di*

*Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 autorizzato con DD 2925 del 08.10.2007, modificata con DD 2652 del 19.09.2008 e con Nulla-Osta prot. 134006 dell'11.12.2008 (...)*”;

- D.D. n. 2514 del 13.11.2013 di “*Approvazione di modifiche non sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 (...)*”;
- D.D. n. 726 del 01.04.2014 di “*Approvazione:*
  - *di modifiche all’impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nello stralcio delle operazioni di produzione di pellet di fibre cellulosiche da rifiuti di fibre tessili e dall’industria della carta;*
  - *della rivisitazione delle operazioni autorizzate in adeguamento al D.Lgs 205/2010 con riattribuzione delle operazioni R13, R3, R12, D13, D15 all’attività svolta;*
  - *aggiornamento delle prescrizioni relative alle operazioni di miscelazione sulla base della DGR 3596/2012, smi, e DDS 04.03.2014 n. 1795 (...)*”;
- D.D. n. 1860 del 10.09.2014 di “*Approvazione di modifiche all’impianto di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D15, D13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Carvico – via Don Pedrinelli, n. 53 consistenti nella riduzione della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi*”;
- D.D. n. 1503 del 02.08.2016 di modifica all’impianto, consistente nella riduzione della superficie in disponibilità della ditta, e rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia;
- D.D. n. 185 del 22.02.2017 di “*Rinnovo dell’autorizzazione D.D. n. 654 del 06/03/2007 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. impianto di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10), modificata ed adeguata alla D.G.R. 2031/2014 e D.G.R. 5269/2016 con D.D. n. 1034 del 15/05/2015 e D.D. n. 2446 del 16/12/2016 (...)*”. Al punto 3. del provvedimento è disposto: “*(...) che nell’ambito del rinnovo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. 2995 del 08.10.2007 e s.m.i. la ditta dovrà richiedere l’accorpamento in un unico provvedimento di tutte le autorizzazioni rilasciate alla ditta Eco-trass S.r.l. presentando specifica istanza*”.

Con istanza datata 29.03.2017, successivamente integrata, la Ditta ECO-TRASS S.r.l. ha chiesto il rinnovo con modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto sito in Comune di Carvico - Via Don Pedrinelli, 53, di cui all’autorizzazione rilasciata con provvedimento D.D. n. 2925 del 8.10.2007 e s.m.i., con accorpamento dell’attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) autorizzata con D.D. n. 185 del 22.02.2017.

In tale ambito è stato predisposto il presente **ALLEGATO B (Emissioni in atmosfera)**, che aggiorna, sostituendolo, l’ALLEGATO B –Emissioni in atmosfera alla predetta D.D. n. 185 del 22.02.2017.

## **1. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO**

In forza della D.D. 2925/2007 e s.m.i. vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- pretrattamento R12 di rifiuti speciali non pericolosi consistente in:
  - selezione/cernita (manuale e/o con l’ausilio di un ragno caricatore e di una pala meccanica);
  - adeguamento volumetrico mediante pressa verticale dei rifiuti da imballaggio;
  - sconfezionamento/riconfezionamento dei fanghi;

- selezione e cernita, sconfezionamento (mediante l'ausilio di semplici attrezzature per l'apertura delle confezioni come: forbici, taglierini etc), separazione degli imballi, riconfezionamento per la preparazione di carichi omogenei da destinare al trattamento di rifiuti provenienti dall'industria agroalimentare o dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata);
- recupero R3 (selezione, cernita e adeguamento volumetrico con pressa) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da carta per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- operazioni D13 di miscelazione, non in deroga all' art. 187 del D.Lgs 152/2006, di rifiuti di tipologie omogenee individuati con EER 020304 e 191212 ai fini dell'ottimizzazione dei trasporti agli impianti di smaltimento senza pregiudicare l'efficacia di trattamento finale né la sicurezza di tale trattamento. Nessuna attrezzatura o impianto è utilizzato per la miscelazione. I rifiuti sono accumulati tramite pala meccanica e ragno nella fossa in cls per il deposito preliminare dei rifiuti speciali non pericolosi in uscita destinati a smaltimento e successivamente caricati con ragno sui mezzi per il trasporto verso lo smaltimento finale: discarica (D1) o incenerimento (D10) in funzione degli esiti analitici.

Per maggiori dettagli si rimanda all'**ALLEGATO AI (Rifiuti)** al presente provvedimento.

In forza della D.D. n. 185/2017 la ditta riceve fanghi biologici, che vengono trasformati in fanghi biologici trattati ovvero inertizzati da smaltire in agricoltura, attraverso le seguenti fasi lavorative:

- Stoccaggio fango non igienizzato
- Additivazione con calce
- Stoccaggio fango igienizzato.

Tutte le operazioni di movimentazioni avvengono entro il capannone coperto e tamponato sui quattro lati mediante mezzi dotati di silenziatori e non danno luogo a dispersione di materiale polverulento.

Le operazioni di trattamento consistono nell'additivazione di calce viva (CaO) in misura del 3% sul peso tal quale per l'igienizzazione del fango.

Il trattamento avviene caricando il fango e la calce in un carro mobile miscelatore dotato di 4 coclee e sistema di pesatura. Al termine dell'operazione il carro viene trainato nell'area di stoccaggio del fango già stabilizzato di analoga tipologia e scaricato mediante un nastro brandeggiante. Le operazioni di trattamento avvengono entro 24 ore dall'accettazione.

La messa in riserva dei fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura avviene in conformità al paragrafo 5.7 della D.G.R. 2031 del 01/07/2014.

Il successivo invio all'utilizzo in agricoltura avverrà previo accertamento, secondo la normativa vigente, del rispetto dei valori di cui alla tab. 5.2 della DGR 2031 del 01/07/2014.

Il capannone è tamponato sui quattro lati ed è dotato di sistema di captazione, aspirazione e trattamento dell'aria esausta.

L'aria aspirata dal capannone viene convogliata al sistema di trattamento con scrubber (emissione E2).

Per maggiori dettagli si rimanda all'**ALLEGATO AII (Fanghi)** al presente provvedimento.

## **2. QUANTITATIVO DELLE MATERIE PRIME/RIFIUTI**

<b>Materie prime/Rifiuti</b>	<b>Quantità (t/anno)</b>	<b>Modalità di stoccaggio</b>
Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	22.850 (R12, R3, D13)	Stoccaggio a terra in cumuli/ containers/contenitori su pavimentazione impermeabilizzata
Fanghi biologici	24.600	Stoccaggio a terra su pavimentazione impermeabilizzata
Calce viva (CaO) additivata in misura del 3% rispetto ai fanghi	740	Silos Chiuso

### 3. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA'

<b>E2</b>	Provenienza: area di igienizzazione, stabilizzazione e stoccaggio fanghi biologici	
Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico	Convogliamento emissioni diffuse da movimentazione e trattamento fanghi e calce viva	
Portata	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata Emissione	8	h
Frequenza emissione nelle 24 h	continua	
Temperatura emissione	ambiente	
Inquinanti e concentrazione in emissione	H <sub>2</sub> S	1 mg/ Nm <sup>3</sup>
	NH <sub>3</sub>	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
	Effluenti odorigeni	300 u.o./Nm <sup>3</sup>
	COV	150 mg/Nm <sup>3</sup>
	Composti ridotti dell'azoto espressi come NH <sub>3</sub>	20 mg/ Nm <sup>3</sup>
	Polveri	10 mg/ Nm <sup>3</sup>
Altezza geometrica dell'emissione	10	m
Diametro del camino	0,60	m
Sezione del camino	0,283	m <sup>2</sup>
Materiale di costruzione del camino	Lamiera zincata	
Coordinate geografiche	Coordinate Est in UTM: 538880123 Coordinate Nord in UTM: 5060765661	
Impianto di abbattimento	scrubber a torre	
Indicazioni relative al sistema di abbattimento	conforme alla DGR IX/3552 del 30 maggio 2012: sigla AU.ST.02.	

### 4. OSSERVAZIONI

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 28769 del 11.05.2017 di avvio del procedimento e richiesta pareri sull'istanza presentata, con nota prot. 55959 del 19.06.2017 in atti provinciali al prot. 36966 del 19.06.2017, ATS Bergamo ha espresso parere favorevole segnalando la necessità di una costante attenzione nel monitorare l'attività lavorativa onde prevenire la produzione di emissioni odorigene moleste. In tale ambito si ritiene che il termine del 30/06/2018 indicato al punto 1 delle prescrizioni di cui all'ALLEGATO B –Emissioni in atmosfera alla D.D. n. 185 del 22.02.2017 deve essere prorogato al 31/12/2018, con riserva di valutare la necessità di interventi di contenimento delle emissioni odorigene e/o l'ulteriore prosecuzione del monitoraggio in esito ai risultati ottenuti.

In relazione all'attività svolta in forza della D.D. 2925/2007 e s.m.i., ai fini della valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 81/2008, si ritiene necessario che la Ditta effettui un'indagine ambientale per la valutazione delle polveri all'interno dell'ambiente di lavoro, al fine dell'eventuale loro abbattimento.

In relazione all'attività di trattamento fanghi biologici svolta in forza della D.D. n. 185/2017, si ritiene che con il presente provvedimento debbano essere mantenute le prescrizioni previste nell'ALLEGATO B –Emissioni in atmosfera alla predetta D.D. n. 185/2017.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'istruttoria tecnico-amministrativa sull'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole a condizione che venga rispettato quanto di seguito indicato.

## 5. PRESCRIZIONI

1. In relazione all'attività fino ad ora svolta in forza della D.D. 2925/2007 e s.m.i., ai fini della valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 81/2008, la ditta **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento** dovrà effettuare un'indagine ambientale per la valutazione delle polveri all'interno dell'ambiente di lavoro, al fine dell'eventuale loro abbattimento. L'esito di tale verifica dovrà essere inviata a Provincia di Bergamo, Comune di Carvico, A.R.P.A. e A.T.S.; acquisite le valutazioni di A.T.S. sulla valutazione prodotta la Provincia si riserva di imporre ulteriori prescrizioni.
2. Fino al **31/12/2018** la ditta dovrà effettuare, a suo carico, con frequenza semestrale indagini ambientali (una nel periodo estivo e l'altra nel periodo invernale) dell'impatto odorigeno nelle immediate vicinanze del perimetro aziendale. Le modalità di esecuzione dei monitoraggi dovranno essere concordate con ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi ad ARPA, alla Provincia di Bergamo e al Comune di Carvico, con riserva di valutare la necessità di interventi di contenimento delle emissioni odorigene e/o l'ulteriore prosecuzione del monitoraggio in esito ai risultati ottenuti.
3. L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto della presente scheda tecnica e, per quanto dalla stessa non diversamente stabilito, dell'**ALLEGATO 5.2.1 (Emissioni in atmosfera Prescrizioni Generali)** parte integrante e sostanziale della scheda medesima.  
L'impianto di abbattimento (scrubber a torre) dovrà essere conforme ai requisiti di cui alla DGR 30 maggio 2012 n. IX/3552 come dichiarato dalla ditta.  
E' inoltre prescritto il rispetto dei valori limite di emissione di cui al successivo punto 3.

### 4. Valori limite di emissione

La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite per le emissioni in atmosfera riportati nella seguente tabella:

E2	Provenienza: zone di stoccaggio e di trattamento fanghi con calce viva	
	Inquinanti	Limite <sup>1</sup>
	H <sub>2</sub> S	1 mg/ Nm <sup>3</sup>
	NH <sub>3</sub>	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
	Effluenti odorigeni	300 u.o./Nm <sup>3*</sup>
	COV	150 mg/Nm <sup>3</sup>
	Composti ridotti dell'azoto espressi come NH <sub>3</sub>	20 mg/ Nm <sup>3</sup>
	Polveri	10 mg/ Nm <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Misure olfattometriche da eseguirsi con riferimento alla norma UNI EN 13725:2004 e alle norme che dovessero essere nel tempo emanate a riguardo. Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione, riferito a condizioni normali (espresso in mg/Nm<sup>3</sup>), nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto.

\* E' da intendersi come valore obiettivo e non prescrittivo.

### 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento

Le emissioni non dovranno arrecare molestie alle abitazioni circostanti la ditta. In caso contrario la ditta dovrà fermare l'impianto e provvedere ad installare un ulteriore idoneo sistema ad integrazione dell'impianto di abbattimento attualmente utilizzato.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite al punto 5.3 – Valori limite di emissione - comporta

l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere, salvo quanto diversamente disposto dal presente atto:

1. progettato, dimensionato ed installato a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo;
2. in possesso delle caratteristiche minime previste dalla DGR 30 maggio 2012 n. IX/3552 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento” e successive modificazioni.

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> - P.ch. Cristina Bertoli -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
<b>FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE</b> - Ing. Giorgio Novati -	
<b>DIRIGENTE DEL SERVIZIO</b> - Dott. Claudio Confalonieri -	

## ALLEGATO 5.2.1

### PRESCRIZIONI GENERALI

L'Esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/06.
- Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 15 aprile 1971 n° 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
  - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
  - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
  - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
  - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Bergamo non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.

## **MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI**

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

○ Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni della Provincia di Bergamo).

○ L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio alla Provincia di Bergamo al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

○ I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

○ Nella eventualità sia necessaria l'installazione ovvero l'adeguamento di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovrà essere fornita comunicazione alla Provincia ed all'ARPA -Dipartimento di Bergamo. Dovranno altresì essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

○ L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.

○ Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

## **METODOLOGIA ANALITICA**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m<sup>3</sup>) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h od in Nm<sup>3</sup>/T/h;
  - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S od in mg/Nm<sup>3</sup>T;
  - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.



## Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613

C.F. 95190900167

e-mail: [info@atobergamo.it](mailto:info@atobergamo.it) – [info@pec.atobergamo.it](mailto:info@pec.atobergamo.it) – <http://www.atobergamo.it>

### **Allegato**

#### **Emissioni idriche in pubblica fognatura**

**OGGETTO: D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i., L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 s.m.i., R. R. 3 e 4 del 24 marzo 2006. Parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia presso l'insediamento della società ECO-TRASS S.R.L. ubicato in via Don Angelo Pedrinelli n. 53, nel comune di Carvico (BG).**

**Premesso** che la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;

#### **Dato atto** che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha confermato all'ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio a decorrere dal 27/01/2015 e fino al 30/06/2019, pari alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale, Ufficio d'ambito Provincia di Bergamo;
- l'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo";

**Vista** la nota prot. n. 62989, pervenuta all'Ufficio d'Ambito in data 03.08.2015, con la quale la Provincia di Bergamo - Servizio Rifiuti, a seguito dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., dalla società ECO-TRASS S.R.L. con insediamento in via Don Angelo Pedrinelli n. 53, nel comune di Carvico (BG), ha reso noto l'avvio del procedimento e richiesta di parere;

**Dato atto** che l'istanza presentata alla Provincia di Bergamo, in data 25.06.2015 dalla società ECO-TRASS S.R.L., riguarda l'istanza di rilascio di autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/2006, con richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia;

#### **Rilevato** che:

- nell'insediamento sito in via Don Angelo Pedrinelli a Carvico (BG), l'attività svolta dalla società consiste nella messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, recupero (R3), cernita e pressatura (R12), ricondizionamento (D13) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, la società è stata autorizzata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n. 726 del

01.04.2014, attività comunque, assoggetta alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. b) del R.R. n. 4/2006;

- all'interno dello stesso insediamento produttivo e precisamente una porzione del capannone della società ECO-TRASS S.R.L., è utilizzata dalla società SMART RECYCLING S.R.L., per l'attività di produzione di pellet di fibre cellulosiche da rifiuti di fibre tessili e dall'industria della carta. Inoltre alcune aree di superficie impermeabile, sono utilizzate da entrambe le società per il transito degli automezzi, compreso l'ingresso all'insediamento al civico n. 53 di via Don Angelo Pedrinelli in comune di Carvico (BG);

**Considerato** che il subentro della gestione del ramo d'azienda dalla società ECO-TRASS S.R.L. alla SMART RECYCLING, avvenuta all'interno dello stesso comparto produttivo, non comporta la regolarizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche, in quanto il complesso produttivo è stato già regolarizzato e disciplinato con il provvedimento autorizzatorio rilasciato dallo scrivente Ufficio in data 29.12.12 prot. n. 2135. Inoltre la società ha provveduto a trasmettere la dichiarazione di fine lavori presentata al Comune di Carvico, datata 22.05.2014, attestante la conformità dell'opera al progetto presentato;

**Dato atto** che:

- il progetto rappresentato dalla Tav. 2 "Reti fognarie interne all'insediamento" agg. novembre 2015, dispone:
- che le aree nello stabilimento hanno le seguenti destinazioni d'uso, superficie coperta per uffici e attività produttive paria a 6.650 m<sup>2</sup>, superficie scoperta impermeabile pari a 5.350 m<sup>2</sup>, superficie scoperta non impermeabile 6.130 m<sup>2</sup>;
- le acque meteoriche dei pluviali ST1-SP2 vengono convogliate in una vasca di laminazione di 340 m<sup>3</sup>, per poi confluire in pubblica fognatura su via Don Pedrinelli. Il suolo/sottosuolo presente all'interno dello stabilimento non permette la possibilità di drenare le acque di dilavamento, come riportato nella relazione geotecnica a corredo dell'istanza;
- le acque di prima pioggia ST1-SP1, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione transitano in uno scolmatore, successivamente confluiscono in n. 3 vasche collegate tra loro, per poi arrivare nella vasca di laminazione di 340 m<sup>3</sup>, in uscita dal disoleatore prima della confluenza della vasca di laminazione è presente il pozzetto di campionamento ST1-SP1;
- le acque di seconda pioggia dopo il passaggio nello scolmatore ripartitore prima pioggia (φ 200 H 2.00), confluiscono nella vasca di laminazione, è presente un pozzetto di ispezione e campionamento prima dell'ingresso delle acque nella vasca di laminazione ST1-SP2;

**Considerato** che sul piazzale in adiacenza al capannone è presente un distributore di carburanti per uso interno, dotato di bacino di contenimento in lamiera d'acciaio, per contenere metà della capacità del serbatoio. L'area di competenza misura 49 m<sup>2</sup> delimita da una griglia per la raccolta delle acque meteoriche, le stesse vengono trattate successivamente da un disoleatore con filtro a coalescenza, è presente una valvola manuale di intercettazione per sversamenti posizionata prima della confluenza nella rete di acque bianche;

**Accertato** l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di procedibilità, come richiesto ai sensi dell'art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011;

**Rilevata** la conclusione positiva dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo;

**Dato atto** che:

- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.L.vo 152/2006, concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;



- l'art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la Provincia approva il progetto e *“autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali”*;

**Visti:**

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett .c) della l.r. 26/2003 s.m. i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della provincia di Bergamo approvato dall'Assemblea d'Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 “Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191”;
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;



- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA”;
- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. n. 1840 del 16.05.2014 “Indirizzi regionali in merito all'applicazione del Regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale AUA”;

**Richiamato** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

### **SI DISPONE**

1. che lo scarico finale ST1-SF1 in pubblica fognatura su via Don Pedrinelli di acque di prima e seconda pioggia, proveniente dall'insediamento della società ECO-TRASS S.R.L., via Don Pedrinelli 53, a Carvico (BG), dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria;
2. che nello scarico finale ST1-SF1 in pubblica fognatura su via Don Pedrinelli, confluiranno attraverso le reti interne di proprietà della società ECO-TRASS S.R.L. anche i reflui attinenti all'attività della società SMART RECYCLING S.R.L.;
3. che i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, saranno verificati dall'Autorità competente nei pozzetti di campionamento, individuati con le sigle ST1-SP1 e ST1-SP2, riportate nella planimetria sopra richiamata;
4. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
  - a) essendo in corso la pratica di variante sostanziale dell'autorizzazione ai rifiuti della società SMART RECYCLING S.R.L. per la costruzione di un nuovo capannone al posto della tettoia al fine di cantierizzare congiuntamente anche i lavori di realizzazione della canalina di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento della zona adibita al rifornimento di carburante e l'installazione della valvola di intercettazione manuale, si comunica che i lavori potranno essere realizzati entro il 31.12.2016. I lavori dovranno essere comunque realizzati entro tale termine anche nel caso che la ditta SMART RECYCLING S.R.L. non abbia ottenuto le autorizzazioni di variante. Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa comunicazione a tutti gli enti interessati;
  - b) la portata massima di scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia dovrà essere pari a 40 l/sec. per ettaro di superficie scolante impermeabile;
  - c) con cadenza annuale, dovrà essere effettuata l'analisi sulle acque di prima pioggia, i parametri da ricercare dovranno essere richiesti al Gestore. Il refluo da analizzare dovrà essere prelevato dal pozzetto ufficiale di campionamento ST1-SP1. L'analisi dovrà essere effettuata da laboratorio riconosciuto e/o convenzionato ed il referto firmato da tecnico iscritto all'albo. Il campione dovrà essere trasportato in idonei contenitori frigoriferi (4°-10°) al riparo da luce e dovrà nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo, o ad esame. Nel referto di analisi dovranno essere indicati: metodo analitico della prova, il quale dovrà essere APAT IRSA-CNR, data di campionamento, data inizio analisi, pozzetto nel quale è stato eseguito il prelievo (denominarli con codici e reparto da cui provengono), la tipologia del refluo analizzato,




- il soggetto che ha effettuato il campionamento, specificare la tecnica di campionamento, i risultati dovranno essere trasmessi al Gestore, entro 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto di prova dell'analisi;
- d) la Ditta è responsabile del corretto dimensionamento dei sistemi di accumulo, separazione, pretrattamento e smaltimento installati sulle linee di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche;
  - e) i manufatti di cui al precedente punto, griglie e pozzetti dovranno essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui come rifiuto speciale;
  - f) la società dovrà dotarsi di registro , nel quale verranno riportati tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque di prime pioggia , della vasca di laminazione e del disoleatore con filtro a coalescenza, sullo stesso dovranno essere indicate nello specifico le operazioni svolte, la data;
  - g) qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico e/o nei sistemi di pretrattamento delle acque meteoriche dovrà essere tempestivamente comunicato al Gestore;
  - h) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria pubblica, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti pubbliche;
  - i) di dare atto che lo scarico proveniente dell'insediamento è compatibile con le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto intercomunale di trattamento delle acque reflue urbane di Brembate;
5. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
  6. che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
  7. che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte della autorità competente;
  8. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo, ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
  9. che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
  10. ritenuto che la Provincia di Bergamo può esercitare, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
    - ◆ alla sospensione dell'autorizzazione;
    - ◆ alla revoca dell'autorizzazione;



11. di dare atto che ai sensi dell'art. 124 comma 12, D.L.vo 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento, deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
12. di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
13. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore;
14. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
15. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.





La ditta: **ECO-TRASS S.r.l.**  
 Sede legale: Via Campofiori, 3 - 24011 ALME (BG)  
 Sede operativa: Via D. Pedrinelli, 53 - 24030 CARVICO (BG)  
 Tel.: +39-0354-38.00.64- Fax.: +39-0354-38.06.68  
 pec: ecotrass@pec.it


Progetto / Ubicazione:  
 Richiesta di rinnovo con modifiche non sostanziali ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Provincia di Bergamo n.2925 del 08.10.07 e s.m.i, rilasciata ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i, ed accorpamento con autorizzazione ordinaria per il trattamento ed il recupero agronomico di fanghi di depurazione di cui alla DD n. 185 del 22/02/2017

Scala: 1:250  
 Oggetto: Planimetria generale dell'insediamento  
 Tavola n. **4**  
 Data emissione: Luglio 2017  
 Revisione del: Agosto 2017  
 Revisione del:  
 Revisione del:  
 Revisione del:

**Dott. Andrea Colleoni**  
 Consulente Ambientale  
 Via Albenza, 231  
 24033 - Calusco D'Adda (BG)  
 tel. 349.66.29.928  
 e-mail: colleoni.andrea@gmail.com

Il tecnico: **Dott. Andrea Colleoni**  
 La ditta: **Doriana Rota**  
 Rappresentante Legale

A termini di legge si riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riproduzione, consegnarlo o di renderlo comunque noto a Dittie concorrenti o a terzi senza la nostra autorizzazione





Provincia di  
Bergamo

**Settore Ambiente**  
*Servizio Rifiuti*  
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo  
Tel. 035.387539  
segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it  
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

## TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo, data protocollo

Prot. vedi: *segnatura xlm /09-11/CB*  
ECO-TRASS PROROGASCADENZA10+1 rich app bozza  
mail inviata

Alla ditta **ECO-TRASS S.r.l.**  
[ecotrass@pec.it](mailto:ecotrass@pec.it)

Alla **COFACE S.A.**  
[coface@pec.coface.it](mailto:coface@pec.coface.it)

**e, p.c.**

Al **Comune di Carvico**  
[comune.carvico@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.carvico@pec.regione.lombardia.it)

All'**A.R.P.A. della Lombardia**  
**Dipartimento Provinciale di Bergamo**  
[dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it)

All'**Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo**  
[info@pec.atobergamo.it](mailto:info@pec.atobergamo.it)

All'**A.T.S Bergamo**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
[protocollo@pec.ats-bg.it](mailto:protocollo@pec.ats-bg.it)

Al **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo**  
[com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it)

**Oggetto:** ECO-TRASS S.r.l. con sede legale in comune di Almè, Via Campofiori n. 3 ed insediamento in comune di Carvico Via Don Pedrinelli n. 53. D.D. n. 2164 del 21/11/2017 e s.m.i. **Accettazione appendice n. 10 del 1/08/02023 della fidejussione n. 2192658 della COFACE S.A..**

In riferimento:

- alla D.D. n. 2164 del 21/11/2017 avente per oggetto: *“Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativa al rinnovo con accorpamento e modifiche non sostanziali:*
  - *dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R12) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia, di cui all'autorizzazione D.D. n. 2925 dell'08/10/2007 e s.m.i;*
  - *dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10) ed alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di cui all'autorizzazione D.D. n. 185 del 22/02/2017;*

*dell'impianto sito in comune di Carvico via Don Pedrinelli, 53.*

*Ditta ECO-TRASS S.R.L. con sede legale in comune di Alme' – Via Campofiori, 3" e s.m.i.;*

- alla Polizza fidejussoria n. 2192658 del 12/12/2017 e relativa appendice n. 1 del 12/12/2017, emessa dalla COFACE S.A. - A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l.;
- alla nota provinciale prot. 419 del 4/01/2018 con la quale è stata comunicata l'accettazione della polizza fideiussoria n. 2192658 del 12/12/2017 e relativa appendice n. 1 del 12/12/2017, emessa dalla COFACE S.A. - A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l.;
- alla successiva corrispondenza intercorsa;
- all'appendice n. 10 del 1/08/2023 alla polizza fidejussoria n. 2192658 del 12/12/2017 emessa dalla COFACE S.A. - A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l. nella quale è indicato che: *“La scadenza di polizza si intende spostata al 30/09/2028 (...) La presente modifica viene effettuata a seguito di copertura totale della Determinazione n. 2164 registrata il 21/11/2017”;*

con la presente SI COMUNICA l'accettazione dell'appendice n. 10 del 1/08/2023 alla polizza fidejussoria n. 2192658 del 12/12/2017 emessa dalla COFACE S.A. - A3 Agenti Assicurativi Associati S.r.l.

La presente, conservata in allegato alla D.D. n. 2164 del 21/11/2017 comprova l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

**LA DIRIGENTE**

**Ing. Sara Mazza**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

Responsabile del Procedimento relativo all'istanza ex art. 208 D.Lgs. 152/2006: Cristina Bertoli ☎ 035 387561 – e-mail: [cristina.bertoli@provincia.bergamo.it](mailto:cristina.bertoli@provincia.bergamo.it)